



REGIONE
PUGLIA



BENI IMMOBILI CONFISCATI: VALORIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE

Documento di proposta partecipata





REGIONE
PUGLIA



CENTRO DI SERVIZIO
AL VOLONTARIATO
SAN NICOLA - ETS



BENI IMMOBILI CONFISCATI: VALORIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE

Documento di proposta partecipata

Indice

Premessa	5
Documento di proposta partecipata	68
Contributi	42

Premessa

Nelle analisi dei bisogni, abitualmente condotte dal nostro Centro di servizio, emerge nitidamente la questione sedi, ovvero la cronica mancanza di luoghi da adibire a spazi associativi e di partecipazione. Un vulnus per tutto il volontariato locale, costretto a pagare fitti insostenibili ovvero a rendersi nomade, accogliendo generose offerte di ospitalità, tanto magnanime quanto effimere. L'esigenza di spazi dove costruire comunità e il più ampio discorso sui beni comuni si sono da subito intrecciati con il significato più profondo che si possa dare ai beni confiscati alla criminalità organizzata: il maltolto che viene restituito alla collettività. Un risarcimento non simbolico quindi ma uno strumento devastante per le politiche mafiose. Il bene confiscato assegnato e poi gestito da un'associazione è il paradigma di una sconfitta che, girata la medaglia, diviene la rappresentazione di una vittoria. Tangibile, possibile, praticabile. Una vittoria che costituisce il filo rosso dell'impegno istituzionale di magistrati e forze di polizia, una vittoria da *popolo di formiche*, come tale ancor più disarmante, vera, corrosiva di ogni egoismo, bandiera piantata da una comunità responsabile.

Per tale motivo, il progetto *Beni immobili confiscati: valorizzazione e partecipazione*, finanziato dalla Regione Puglia con la legge L.R. N. 28/2017 – Legge sulla partecipazione, può dirsi compiuto come virtuoso e generativo.

Innanzitutto, per le realtà coinvolte: le organizzazioni del nostro territorio, che già gestiscono beni confiscati alla criminalità organizzata, si sono confrontate con altre associazioni di volontariato e di promozione sociale, mosse dall'aspirazione di acquisire un bene confiscato e adattarlo alle proprie attività. Un percorso che, nel nostro ambito, ha rinvigorito la discussione sulla necessità di valorizzare i beni confiscati attraverso l'azione di corresponsabilità della cittadinanza organizzata.

Sono stati da subito attivati i focus group che hanno permesso di affrontare le criticità e i punti di forza nell'individuazione, nella richiesta e nella gestione dei beni confiscati, il cui valore concreto va di pari passo con quello simbolico. Altrettanto dicasi per le criticità: la complessità dell'azione talvolta produce fallimenti e senso d'impotenza.

Sentirsi soli nella gestione di un bene è una delle frustrazioni più grandi. Sentirsi parte di una comunità che non indietreggia e si sostiene è uno dei rimedi migliori, l'antidoto comunitario che spezza le solitudini.

Rilanciare la lotta alle mafie attraverso la restituzione alla collettività del maltolto ha proprio nel ruolo dell'associazionismo uno dei suoi cardini. Specialmente quando l'attenzione mediatica cala, quando il tema sembra "passare di moda". Il terzo settore allora si fa sentinella, custode del bene comune, lo protegge.

Un aspetto importante emerso in questo progetto è proprio la forza delle reti, la validità degli snodi. Collaborare con Libera nazionale e locale ha significato raccordarsi alla realtà associativa che, più di tutte in Europa, rappresenta il significato profondo della restituzione del maltolto alla collettività. Libera è la grande fautrice della legge del 1995, la prima e unica legge d'iniziativa popolare della Repubblica italiana, approvata dal Parlamento sull'onda di un milione di firme di cittadine e cittadini provati dalla stagione stragistica dei rimi anni '90. Nel 2025 saranno 30 anni dall'approvazione della legge, il modo migliore per celebrarla sarà quello di rimboccarsi le maniche e rinfrescare le pareti di ogni bene. Con nuovi colori, con nuove presenze, con la forza dei giovani. Con Libera e il CSVSN ha collaborato la cooperativa Semi di vita, l'esperienza più significativa di gestione di terreni confiscati nel territorio barese e che con coraggio e determinazione dimostra che tutte le difficoltà possono essere affrontate se vi è competenza ma anche passione.

Infine, ultimo ma non ultimo, il ruolo della Prefettura di Bari, partner non solo di maniera di questo progetto. Nel ringraziare S.E. il Prefetto Francesco Russo e tutto il suo sempre disponibile staff, coglieremo le sollecitazioni ricevute, per rendere ancor più viva la nostra attività, coinvolgendo quante più associazioni possibili, recidendo i *simboli del potere* per radicare *il potere dei simboli*, per usare una felice e quanto mai appropriata espressione cara a don Luigi Ciotti.

Un nuovo impegno da affrontare per il CSV *San Nicola*, una nuova sfida da vincere per rendere i nostri territori sempre più liberi dalla criminalità organizzata, per valorizzare l'impegno dei volontari, per agire nella società e fare comunità.

Centro di Servizio al Volontariato San Nicola – ETS
Rosa Franco - Presidente
Alessandro Cobianchi - Direttore

Il volume si compone dal Documento di proposta partecipata, al quale si aggiungono i contributi di esperti a livello nazionale nella gestione e valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Progetto

"Beni Immobili Confiscati: Valorizzazione e Partecipazione"

Processo finanziato ai sensi della L.R. 28/2017 – "Legge sulla Partecipazione"

Documento di proposta partecipata

per la valorizzazione dei beni immobili confiscati

Introduzione

Sono trascorsi oltre 25 anni dall'approvazione della legge 109/96 prima e unica nella storia della Repubblica Italiana d'iniziativa popolare, grazie ad una raccolta di firme. La legge promulgata il 7 marzo 1996, è una normativa italiana che disciplina la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata. Questa legge è stata un passo importante nella lotta contro la mafia, permettendo il riutilizzo sociale dei beni confiscati per scopi pubblici e sociali, l'obiettivo della legge e della sua emanazione è quello di sottrarre alle mafie i patrimoni accumulati tramite le attività illecite per "restituire il maltolto" alla società. In termini di confische sono stati di grande rilievo: circa 20.000 gli immobili confiscati destinati ai Comuni o ad altre amministrazioni oltre 22.000 invece quelli ancora da destinare.

Dati che hanno suscitato, a partire dalle aree del nostro Paese per prime esposte all'arroganza del potere mafioso, la concreta speranza di un riscatto fondato su valori etici e di legalità. Oggi come si afferma nell'incipit di questo documento notevoli passi in avanti sono stati fatti dal punto di vista quantitativo, i dati dimostrano che il numero dei beni destinati dallo Stato (tramite l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata - ANBSC) agli Enti locali è notevolmente aumentato negli ultimi anni, anche se non è semplice tenere il passo rispetto al numero sempre crescente di nuove confische effettuate da magistratura e forze dell'ordine.

Tuttavia, il dato quantitativo non è sufficiente ad affermare che il patrimonio di beni confiscati sia adeguatamente valorizzato a fini sociali; affinché ciò avvenga è necessario che i beni in possesso degli enti locali siano concretamente utilizzati in favore della collettività, principalmente tramite l'affidamento in gestione a Enti del Terzo Settore in grado di elaborare e realizzare progetti efficaci ed utili.

È importante evidenziare che le comunità locali non sono ancora pienamente coinvolte nella sfida della valorizzazione. Le assegnazioni di beni a Enti del Terzo Settore, oltre ad essere insufficienti, spesso non sono vissute come momenti di crescita dell'intero territorio ma come vicende di carattere "amministrativo" che riguardano esclusivamente l'ente possessore ed il soggetto assegnatario. Non si riesce a cogliere appieno il valore simbolico di tali beni né il ruolo che questi possono svolgere come risorsa utile alla crescita dell'intera comunità.

La Corte dei conti in una recente Delibera (marzo 2023) ha evidenziato che i provvedimenti di sequestro o confisca dei beni della criminalità organizzata sono in continuo aumento e superano costantemente i provvedimenti di riutilizzo. Pertanto, lo stock di beni inutilizzati è destinato ad aumentare. Secondo la Corte le principali cause di questo fenomeno sono di seguito illustrate:

1. Le **informazioni** raccolte sui beni sequestrati o confiscati non sono ancora confluite in un sistema di dati affidabile, completo e pienamente consultabile. I giudici contabili sottolineano che "anche in presenza di adeguate risorse, la scarsa conoscenza della loro esistenza e delle modalità di acquisizione costituiscono significativi elementi di intralcio al riutilizzo sociale dei beni nell'ambito delle politiche di contrasto alle mafie".
2. La **ridotta disponibilità finanziaria dei Comuni** e degli Enti del Terzo Settore, che rende difficoltoso l'avvio dei progetti di reinimpiego sociale delle strutture sottratte alle organizzazioni criminali, soprattutto nel caso di immobili in cattivo stato manutentivo o soggetti a spese di gestione.
3. La **lunghezza dei procedimenti**, legata alle complesse e articolate procedure da sviluppare che richiedono l'intervento di diversi attori, enti e dicasteri, i cui ritardi, inesattezze e limiti generano spesso ritardi tali da compromettere il lavoro svolto.

Numerose sono state in questi anni le proposte di riforma, più o meno articolate e radicali, focalizzate principalmente sulla razionalizzazione del sistema

di governance di questo particolare settore. Non sono mancate anche importanti modifiche all'impianto normativo finalizzate a rendere più snello e rapido l'iter procedurale.

Tuttavia, molte delle proposte avanzate sono rimaste spesso delle buone intuizioni, così come gli interventi realizzati non hanno sortito sempre gli effetti desiderati, non si è avuto cioè quel cambio di passo che molti auspicavano in termini di mobilitazione di nuove progettualità e di incremento della qualità degli interventi.

La piena valorizzazione dei beni confiscati richiede l'adozione di alcuni strumenti in grado di migliorare l'interazione tra Privato sociale e Pubblica Amministrazione locale e, in quest'ottica, utili al superamento di alcune criticità esistenti.

Il progetto realizzato ha proposto una serie di strumenti utili a rendere più fruttuoso questo rapporto, chiamando entrambi i soggetti ad essere protagonisti di percorsi virtuosi di valorizzazione.

Al fine di comprendere a fondo il senso del progetto "Beni Immobili Confiscati: Valorizzazione e Partecipazione", è importante partire da una breve descrizione del complesso iter burocratico che riguarda un bene immobile sottoposto a sequestro e confisca. Questo può essere distinto in due fasi: fase giudiziaria e fase amministrativa.

1. Fase Giudiziaria

- **Sequestro.** Il sequestro, disposto dall'autorità giudiziaria, implica il congelamento del bene, che non può più essere utilizzato dal mafioso, ma che ancora non passa al patrimonio dello Stato. Il bene è gestito da un Amministratore giudiziario nominato dal Tribunale.
- **Confisca di primo grado.** Provvedimento, ancora di natura temporanea, istituito per mantenere fermo il sequestro e avviare il procedimento che condurrà poi alla confisca di secondo grado e infine a quella definitiva. Sia in questa fase che nella precedente, l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) svolge un ruolo di supporto.
- La confisca è confermata in secondo grado dalla Corte d'Appello. Si giunge così alla **confisca definitiva**. I beni diventano di proprietà dello Stato. Il bene da questo momento in poi gestito da ANBSC il cui compito è quello di assicurare la destinazione dell'immobile.

2. Fase Amministrativa

In questa fase avviene la **restituzione alla collettività** del bene. Il bene è preso in carico dall'ANBSC, il cui compito è quello di destinare il bene immobile al Demanio (per fini governativi) o agli Enti locali. Gli Enti locali possono utilizzare direttamente il bene oppure assegnarlo ad ETS, mediante procedure ad evidenza pubblica.



Dall'analisi della fase amministrativa, appare evidente che la normativa antimafia nel disciplinare il complesso iter relativo alla destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata individua come protagonisti della fase di restituzione alla collettività e valorizzazione a fini sociali degli stessi due tipologie di soggetti:

- gli Enti Locali, soprattutto i Comuni;
- gli Enti del Terzo Settore - ETS (associazioni, cooperative sociali, enti e comunità).

In questo modo il legislatore ha voluto non solo restituire alla comunità locale i beni di illecita provenienza ma anche mettere i soggetti del territorio al centro dei percorsi di recupero e rifunzionalizzazione degli immobili, rendendoli protagonisti e responsabili di un'azione di contrasto alla criminalità organizzata di notevole portata sia dal punto di vista simbolico e culturale che economico e sociale.

Il progetto “Beni Immobili Confiscati: Valorizzazione e Partecipazione” partendo da queste premesse ha sperimentato ed implementato alcuni strumenti utili a facilitare e migliorare il rapporto tra soggetti pubblici coinvolti nel processo di destinazione dei beni (Enti locali, Prefetture, ANBSC, ecc.) ed ETS che gestiscono o aspirano a gestire i beni confiscati.

Nello specifico il progetto ha portato alla creazione di un *tavolo permanente provinciale degli ETS per la valorizzazione dei beni confiscati* il cui scopo è quello di incrementare la qualità e il livello di partecipazione di questi soggetti all’iter di valorizzazione dei beni mediante l’elaborazione di un *piano programmatico di valorizzazione dei beni confiscati* in grado di evidenziare:

- le criticità che impediscono un’efficace opera di valorizzazione dei beni confiscati a livello locale, con un particolare focus sull’iter di valorizzazione dei beni già destinati ai comuni.
- Possibili soluzioni alle criticità evidenziate dal report di ricerca azione, in termini di interventi formativi, informativi, procedurali, ecc.
- Proposte di modifiche e integrazioni alla normativa esistente in tema di gestione dei beni confiscati.

È importante specificare che il progetto si avvale dell’adesione della Prefettura di Bari. Il Comma 3 dell’art. 112 del Codice Antimafia prevede che l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), per le attività connesse all’amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati si avvalga delle Prefetture territorialmente competenti presso le quali è istituito un apposito *nucleo di supporto*. Il progetto pur non prevedendo un diretto coinvolgimento degli ETS nelle attività “istituzionali” del nucleo di supporto, di esclusiva competenza della Prefettura, intende stimolare la partecipazione a tale processo della società civile ed il confronto tra la Pubblica Amministrazione e il terzo settore, nella convinzione che senza un costruttivo dialogo tra tutti gli attori, difficilmente si riuscirà a migliorare i risultati nell’ambito della valorizzazione dei beni confiscati.

Aspetti metodologici. La ricerca azione

Dal punto di vista metodologico, considerati gli obiettivi del progetto e le risorse a disposizione, si è optato per la realizzazione di un’indagine sul campo realizzata attraverso la metodologia della ricerca-azione, un approccio che combina la ricerca sociale con l’azione pratica per risolvere problemi concreti in contesti reali, come scuole, organizzazioni o comunità. L’obiettivo è quello di studiare un fenomeno e di intervenire attivamente per migliorare una situazione.

La ricerca svolta si è mossa lungo tre direttrici metodologiche:

1. *"Partecipazione attiva"*: lo strumento ha previsto una collaborazione attiva tra chi ha condotto la ricerca e i partecipanti (soggetti gestori di beni confiscati ed ETS). Non c'è stata alcuna separazione tra "esperti" e "soggetti studiati".
2. *"Coinvolgimento di attori privilegiati"*. La ricerca-azione ha coinvolto testimoni in possesso di informazioni approfondite sul tema, in modo da riuscire a conseguire risultati qualitativamente validi. Nell'ottica della ricerca-azione i soggetti intervistati sono divenuti poi gli alleati di progetto che hanno consentito la realizzazione degli incontri di progettazione partecipata e l'avvio delle attività del tavolo. Occorre evidenziare che il lavoro realizzato non ha alcuna ambizione di fungere da indagine valida dal punto di vista statistico. Tale obiettivo richiederebbe risorse finalitate differenti rispetto a quelle che caratterizzano il presente progetto.
3. *"Focus sul cambiamento"*: lo scopo dell'indagine non è stato solo comprendere, ma anche migliorare le pratiche o risolvere problematiche. Ogni azione è stata guidata da riflessioni e analisi basate su dati e osservazioni.

La ricerca-azione è stata realizzata mediante la somministrazione di due differenti tipologie di questionari semi-strutturati a:

- Soggetti del Terzo settore ed ETS gestori di beni immobili confiscati;
- Soggetti del Terzo settore ed ETS che non gestiscono beni immobili confiscati.

I questionari hanno avuto l'obiettivo di comprendere ed evidenziare criticità relative alla fase di assegnazione e gestione del bene immobile, focalizzando l'attenzione su:

- modalità di svolgimento dell'iter burocratico in termini di efficacia e trasparenza,
- aspetti economici,
- impatto sociale dell'assegnazione,
- modalità di coinvolgimento della comunità di riferimento.

Sono stati, inoltre, analizzati i fattori che ostacolano o favoriscono la decisione degli Enti del Terzo Settore di partecipare a un avviso di assegnazione di beni confiscati, focalizzando l'attenzione in particolar modo sul rapporto con gli EELL possessori dei beni.

Come già evidenziato in precedenza i questionari sono stati somministrati a un panel selezionato di “testimoni privilegiati”. Responsabili di associazioni e cooperative che, oltre a fornire informazioni utili a focalizzare le criticità i punti di forza e di debolezza del percorso di valorizzazione a fini sociali dei beni confiscati, rappresentano importanti alleati con i quali intraprendere il percorso di progettazione partecipata e di costituzione del tavolo provinciale.

Le criticità emerse dalla ricerca azione

La ricerca-azione ha consentito di individuare sette aree di criticità che è necessario affrontare ai fini della strutturazione di efficaci percorsi di valorizzazione dei beni:



A. INFORMAZIONI/CONOSCENZA DEL FENOMENO

Il primo campo di ricerca è stato quello relativo alla conoscenza del fenomeno, al fine di comprendere quanto gli ETS (gestori e non) conoscessero un tema complesso come quello dei beni confiscati. L'analisi è soffermata inizialmente sull'iter burocratico di destinazione di un immobile confiscato (a chi occorre rivolgersi se si vuole gestire un bene? Quali fonti consultare?) per poi approfondire aspetti quali la conoscenza dello stock di beni presenti sul territorio di riferimento, il loro stato di conservazione e le possibilità di riutilizzo. È stato dato rilievo anche al tema della conoscenza di esperienze (positive o negative) di riutilizzo a fini sociali di beni confiscati e dell'eventuale ricorso a misure agevolative (pubbliche o private) ad hoc.

Come ampiamente prevedibile, questa area di criticità si è rilevata particolarmente significativa soprattutto per i soggetti non gestori.

I responsabili degli ETS non hanno una chiara idea degli aspetti normativi e burocratici relativi ai beni confiscati né sono a conoscenza delle fonti da cui è possibile ricavare informazioni in merito a quelli presenti nel loro territorio. In particolare, il database disponibile presso il sito web dell'ANBSC risulta sconosciuto ai più. È opportuno evidenziare che da qualche mese l'elenco nazionale dei beni dell'ANBSC è accessibile esclusivamente a utenti autorizzati (Regioni, Province, Comuni, Città Metropolitane, Prefetture e Demanio).

Anche l'elenco dei beni confiscati che ogni Comune è obbligato a redigere, secondo quanto previsto dell'art. 48 del Codice Antimafia in alcuni casi non è conosciuto, mentre in altri fornisce informazioni poco significative in quanto incompleto o non aggiornato. Non sono rari i casi in cui l'elenco non è stato pubblicato; a tale proposito è utile ricordare che una recente ricerca condotta dall'Associazione Libera evidenzia che, nel 2023, in Puglia circa il 30% dei comuni possessori di beni immobili confiscati non ha ancora pubblicato l'elenco e che tale percentuale era superiore al 40% sino a pochi anni fa.

L'informazione è resa ancora più precaria dalla mancanza di dati aggregati a livello provinciale, regionale e nazionale relativi ai beni assegnati ai soggetti gestori, oltre che da un'insufficiente analisi di tipo qualitativo in merito ai livelli di efficacia e efficienza che contraddistinguono le esperienze di gestione portate avanti da soggetti del terzo settore. L'unica fonte informativa presente in tal senso è il dossier "Raccontiamo il bene" pubblicato annualmente dall'associazione Libera che racconta le pratiche di riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie, un report approfondito che rende ancor più evidente l'assenza di un database pubblico.

La carenza di informazioni non riguarda solo l'esistenza del bene ma, anche e soprattutto, le sue caratteristiche: stato di conservazione, contesto in cui è ubicato, presenza di irregolarità catastali, ecc.

Questo gap è parzialmente colmato nel momento della pubblicazione dell'avviso per l'assegnazione dei beni a soggetti del terzo settore che contiene informazioni dettagliate sugli immobili. Nella fase di presentazione delle domande, le organizzazioni interessate possono effettuare un sopralluogo per visionare i beni. Occorre tuttavia evidenziare che questo approccio è abbastanza limitato, in quanto

- gli Avvisi pubblici hanno uno scopo differente da quello informativo e spesso non sono conosciuti in maniera capillare e diffusa, soprattutto oltre i confini del comune possessore del bene, impedendo di fatto la partecipazione di ETS localizzati in altre zone;
- gli Avvisi pubblici sono raramente accompagnati da idonee attività di animazione territoriale;

- il tempo intercorrente tra la pubblicazione e la scadenza non è spesso sufficiente ad elaborare un progetto di gestione valido e sostenibile.

Occorre evidenziare che a fronte di questa situazione la propensione degli ETS non gestori a prendere in seria considerazione l'idea di gestire un bene confiscato è molto alta.

B. IL VALORE SIMBOLICO DEL BENE

Un bene confiscato alla criminalità organizzata ha un grande valore simbolico, testimonia gli sforzi che sono stati effettuati dallo Stato e dalla società civile per ristabilire la legalità su un territorio. Se non si coglie questa ricchezza di significati, gestendo un bene confiscato come semplice sede in comodato gratuito, si rischia di non valorizzare al meglio questo grande patrimonio. La ricerca ha cercato di comprendere se tale dimensione è colta dai soggetti gestori e non gestori e, in caso positivo, in che modo gli aspetti simbolici sono valorizzati. In tale ottica, grande importanza è stata data alla conoscenza della "storia criminale" del bene, un aspetto che consente di comunicare al meglio aspetti quali la presenza e il peso a livello locale del potere mafioso e il grande lavoro svolto da magistratura, forze dell'ordine e organi amministrativi nelle fasi di sequestro e confisca. Purtroppo, anche quest'area si è rivelata abbastanza critica; la maggioranza degli ETS considera il bene confiscato principalmente come sede, senza cogliere e di conseguenza comunicare adeguatamente il valore dell'assegnazione in termini di affermazione della cultura della legalità nel proprio territorio. Questa affermazione è confermata dalla scarsa conoscenza della "storia criminale" del bene che contraddistingue quasi tutti i soggetti coinvolti.

C. IL COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ

Il terzo aspetto che è stato indagato, legato strettamente al precedente, è quello del coinvolgimento della cittadinanza e della comunità nelle attività del bene. Si è partiti dal presupposto che l'immobile confiscato, in quanto bene comune dal significato simbolico, deve essere aperto alla comunità e non solo fungere da sede del soggetto gestore, in modo da rappresentare un punto di riferimento e un presidio di legalità per l'intero territorio. In tale ottica, si è cercato di comprendere se i gestori (e aspiranti tali) comprendessero l'importanza di tale aspetto e in che modo tentassero di coinvolgere, oltre agli utenti dei servizi erogati, altri soggetti come le scuole, il mondo del volontariato o privati cittadini. In questo caso si nota una leggera differenza tra soggetti gestori e soggetti non gestori. I primi hanno in molti casi compreso l'importanza

di tale aspetto e realizzano eventi finalizzati ad “aprire” il bene alla comunità, i soggetti non gestori sono invece ancora lontani da un’idea di valorizzazione intesa come restituzione del bene all’intero territorio. Complessivamente, tuttavia, occorre ancora lavorare molto in questa direzione.

D. LO STATO DI CONSERVAZIONE DEL BENE

Uno dei principali problemi evidenziati dai soggetti gestori è quello relativo al pessimo stato di conservazione dell’immobile al momento della consegna, dovuto a due fattori:

- appartamenti, ville e fabbricati rurali sono sistematicamente vandalizzati dalla criminalità organizzata nei momenti antecedenti il sequestro e la confisca, al fine di impedirne l’utilizzo da parte di altri soggetti;
- l’iter giudiziario ed amministrativo che precede la consegna del bene al soggetto gestore può durare diversi anni, anche 9 o 10. In tale lungo periodo di tempo gli immobili, soprattutto i terreni, sono abbandonati all’incuria e giungono nelle mani dei soggetti gestori in condizioni disastrose.

Nella maggior parte dei casi per rendere l’immobile o il terreno utilizzabile occorre intervenire con bonifiche, risanamenti e ristrutturazioni che richiedono ingenti risorse finanziarie.

Questa problematica riguarda anche i soggetti non gestori, in quanto lo stato di conservazione del bene dovrebbe essere uno degli elementi cruciali ai fini della decisione di partecipare a un Avviso Pubblico. Purtroppo, spesso questo non accade a causa delle scarse informazioni disponibili e della sottovalutazione dei costi legati a un concreto utilizzo del bene. Questi aspetti saranno affrontati in maniera più approfondita nei successivi capitoli.

E. LE COMPETENZE (PROGETTUALITÀ E PROATTIVITÀ)

La quinta area di criticità emersa dalla ricerca-azione è relativa alle competenze necessarie per affrontare in maniera efficace un percorso complesso come quello legato alla valorizzazione di un bene confiscato.

In particolare, gli ETS spesso scelgono di divenire soggetto gestore senza avere le capacità progettuali necessarie ad assicurare la sostenibilità ed un’efficace gestione del bene. In molti casi un immobile viene preso in gestione perché si presenta l’occasione, senza alcuna concreta riflessione in termini

di valutazione di impatto sociale ed economico. Gli Enti locali, pur essendo dotati delle capacità amministrative per redigere un avviso o un regolamento di affidamento di beni confiscati, non hanno la cultura e le competenze necessarie a svolgere un ruolo proattivo nella promozione di percorsi di valorizzazione.

Il gap di competenze riguarda per gli ETS principalmente la dimensione progettuale e imprenditoriale, per gli enti locali è invece relativa ai saperi necessari per affrontare il tema in un'ottica partecipativa e sistemica, andando oltre il mero ruolo burocratico.

F. I FINANZIAMENTI PUBBLICI E PRIVATI

Molte delle associazioni e cooperative coinvolte nelle attività di ricerca hanno evidenziato il problema della mancanza di finanziamenti diretti a sostenere la gestione di beni confiscati. In particolare l'accento è stato posto su tre aspetti specifici:

- La scarsità di risorse, le agevolazioni finanziarie pubbliche e private non appaiono sufficienti in confronto al numero di beni confiscati da riutilizzare presenti sul territorio e alle necessità dei soggetti gestori.
- La maggior parte dei finanziamenti sono finalizzati ad agevolare e sostenere spese di investimenti per realizzazione di lavori di ristrutturazione e l'acquisto di macchinari ed attrezzature; i soggetti gestori richiedono un supporto anche relativo alle **spese di gestione** (personale, materie prime, servizi, ecc.) che soprattutto nella fase di start-up delle iniziative, possono rappresentare un fattore determinante per la sostenibilità e il prosieguo delle attività
- Il terzo aspetto riguarda la modalità di gestione di molti dei finanziamenti relativi ai beni confiscati. La maggior parte delle misure agevolative pubbliche, soprattutto quelle statali, non prevede alcun coinvolgimento degli ETS nella fase di elaborazione progettuale. Gli Enti locali possessori dei beni presentano un progetto di riqualificazione dell'immobile al soggetto erogatore, senza doversi in alcun modo confrontare con gli attori locali ed i potenziali soggetti gestori. Tale modello genera delle evidenti inefficienze in quanto, essendo l'affidamento del bene al soggetto gestore rimandato ad una fase successiva al completamento dei lavori, l'immobile avrà probabilmente caratteristiche strutturali non perfettamente coincidenti con le sue esigenze e si dovrà quindi procedere ad ulteriori interventi di rifunzionalizzazione.

G. LA SICUREZZA

L'ultima criticità emersa riguarda la sicurezza. Molti gestori di beni confiscati, soprattutto terreni, hanno evidenziato il ripetersi di furti o incendi. Il problema della sicurezza non riguarda, fortunatamente, l'incolumità fisica del personale di associazioni e cooperative; siamo di fronte a gesti finalizzati a compromettere le capacità gestionali e operative delle organizzazioni che hanno in carico immobili ed evidenziano come la criminalità organizzata consideri i beni confiscati come un chiaro segnale della presenza dello Stato e della società civile in grado di minare la propria legittimazione nei territori di riferimento.

La fase di progettazione partecipata

Completato il lavoro di ricerca-azione, il progetto è proseguito mediante la realizzazione di due incontri di progettazione partecipata finalizzati:

- a. Il primo all'illustrazione, approfondimento e socializzazione delle criticità emerse grazie al lavoro di ricerca azione;
- b. Il secondo all'elaborazione di soluzioni e strategie di intervento condivise.

Gli incontri sono stati realizzati utilizzando una specifica metodologia di progettazione partecipata, denominata EASW (European Awareness Scenario Workshop).

Lo European Awareness Scenario Workshop è uno strumento di progettazione partecipata utile a promuovere il dialogo e la partecipazione dei diversi stakeholder alla soluzione dei problemi in discussione. La forza principale della metodologia EASW risiede nella sua rigorosa strutturazione. Il metodo consente di guidare i partecipanti nello sviluppo di strategie (cioè nella definizione di un sistema integrato di obiettivi di lungo periodo) e nell'identificazione di alcune azioni prioritarie da sviluppare nel breve/medio periodo che possano contribuire al loro raggiungimento.

Nell'esperienza svolta, i partecipanti sono stati aiutati a costruire una propria ed autonoma visione del tema "valorizzazione a fini sociali di beni confiscati", mediante un approccio sistemico che tiene conto della complessità e delle interdipendenze che caratterizzano tale ambito. In concreto, i partecipanti dopo aver analizzato e condiviso le criticità relative al tema (individuate tramite il lavoro di ricerca-azione) sono giunti a una definizione di una strategia di intervento. Successivamente ci si è focalizzati sulla formulazione di proposte sui passi concreti necessari a realizzare la strategia individuata. È stata un'attività difficile e delicata, in quanto ai

partecipanti è stato richiesto di essere concisi ed estremamente concreti, identificando concrete soluzioni, i soggetti da coinvolgere (chi) e le relative modalità di intervento (come).

Gli obiettivi specifici:

- primo workshop EASW:
 - scambiare conoscenze, opinioni e idee tra testimoni privilegiati (responsabili di ETS, associazioni, cooperative sociali, soggetti gestori e soggetti non gestori);
 - identificare e discutere l'identità e la diversità di percezioni dei problemi e delle soluzioni da parte dei diversi gruppi di partecipanti;
 - identificare e discutere i principali ostacoli che si oppongono a un modello virtuoso di valorizzazione a fini sociali dei beni confiscati dal punto di vista economico, sociale e ambientale.
- secondo workshop EASW:
 - generare nuove idee e direttive per azioni, politiche e iniziative future a livello locale per far fronte alle criticità emerse nelle fasi precedenti;
 - favorire un dibattito pubblico nella comunità locale su possibili modalità di valorizzazione.

Proposte del tavolo (soluzioni e strategie di intervento)

Nel presente paragrafo evidenzieremo per ognuna delle sette aree di criticità individuate in precedenza, le proposte elaborate dal tavolo a seguito degli incontri di progettazione partecipata.

Dal punto di vista metodologico, dopo avere analizzato le singole problematiche, si è proceduto cercando di rispondere a due domande COME? e CHI? Il primo quesito ha guidato il gruppo nella ricerca di soluzioni e nell'elaborazione di strategie di intervento, il secondo nell'individuazione dei soggetti da coinvolgere nell'implementazione di queste.

1. Area di criticità: INFORMAZIONE

Area di criticità: Carenza di Informazioni / Conoscenza del fenomeno	
Proposte (Come?)	Soggetti da coinvolgere (Chi?)
Adozione dell'elenco comunale aggiornato e redatto secondo i termini di legge	Comune, Prefettura e Terzo settore
Seminari informativi gestiti dagli Enti Locali	
Giornate aperte (open day)	
Iniziative tese ad arricchire le informazioni contenute nell'elenco comunale: <ul style="list-style-type: none"> • georeferenziazione, • mappatura partecipata, • relazione tecnica con foto sullo stato di conservazione del bene. 	

Il lavoro di progettazione partecipata ha portato ad individuare le seguenti soluzioni:

1. Adozione e redazione dell'**elenco comunale** dei beni confiscati nelle modalità previste all'art. 48 comma 3 lett. C) del Codice antimafia, di seguito indicate: " *Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato con cadenza mensile. L'elenco, reso pubblico nel sito internet istituzionale dell'ente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione*".
2. Realizzazione di **seminari informativi** promossi e gestiti dai comuni rivolti alla cittadinanza ed agli ETS durante i quali si descrivono gli immobili posseduti e quelli ancora in carico all'ANBSC ma localizzati nel territorio di competenza.
3. Tali seminari potrebbero essere seguiti da **Open Day**, durante i quali si offre ai cittadini l'opportunità di visitare gli immobili e i terreni confiscati.
4. Realizzazione di iniziative in grado di arricchire le informazioni presenti nell'elenco comunale come, ad esempio:
 - a. la **Georeferenziazione dei beni confiscati**. Consistente nell'evidenziare su una mappa on line la posizione geografica dei beni. Questo tipo di lavoro facilita una conoscenza "integrata" del patrimonio di beni confiscati in quanto consente di comprendere le relazioni con gli elementi ambientali e antropici,

come idrografia, orografia, urbanizzazione, e infrastrutture e con altre strutture che insistono nel medesimo ambito geografico. In questo modo si offre una migliore e più consapevole conoscenza dei beni stessi, permettendone la contestualizzazione nel territorio di riferimento.

- b. Mappa delle opportunità dei beni confiscati.** Tale analisi ha lo scopo di individuare, partendo dai dati disponibili sui beni confiscati in un determinato ambito territoriale, le potenzialità esistenti in termini occupazionali e di creazione e consolidamento d'impresе sociali e attività associative. Le nuove opportunità possono derivare dalla presenza di problematiche sociali alle quali non è stata ancora fornita una risposta da parte della Pubblica amministrazione, dall'analisi della vocazione paesaggistica e culturale dell'area di riferimento, ecc. La mappa delle opportunità serve, oltre che a identificare un possibile ambito di azione, anche a verificare l'esistenza di tutte le condizioni giuridico-amministrative, tecnico-strutturali ed ambientali necessarie all'insediamento di nuove iniziative sociali.
- c. Realizzazione da parte dei tecnici comunali di una scheda tecnica corredata da fotografie** contenenti le seguenti informazioni relative al bene:
- i. descrizione del bene completa di planimetria;
 - ii. stato di conservazione;
 - iii. presenza di eventuali non conformità rispetto alla normativa urbanistica ed edilizia vigente;
 - iv. stima dei costi relativi all'eventuale ristrutturazione e/o regolarizzazione del bene.

La realizzazione delle attività di georeferenziazione e mappatura potrebbe avvenire in maniera partecipata con il coinvolgimento degli ETS e della comunità di riferimento.

2. Area di criticità: VALORE SIMBOLICO

Area di criticità - Valore simbolico	
Come?	Chi?
Narrare la storia del bene come segno di legalità	Prefettura - Comune - ETS - Scuole Autorità giudiziaria
Esporre una targa esplicativa	
Restituire la bellezza	

Il tavolo, consapevole dell'importanza del riconoscimento del valore simbolico dei beni confiscati, propone tre possibili modalità di intervento:

1. Azioni mirate a creare una **narrazione** veritiera ed efficace **della "storia criminale" del bene confiscato** (incontri pubblici, brevi video, ecc.). Tale attività, promossa dal Comune o dalla Prefettura può essere attuata in collaborazione con gli ETS e le scuole e si basa sul coinvolgimento dell'Autorità giudiziaria che si è occupata del sequestro e della confisca. Occorre evidenziare che i magistrati rappresentano a livello locale i migliori testimoni degli sforzi compiuti per contrastare la criminalità organizzata. Questo patrimonio di conoscenze non può essere ignorato, in quanto consente alla comunità di comprendere quanto, in alcuni territori, il potere della criminalità possa essere pervasivo, oltre a evidenziare l'importanza della normativa sulla confisca dei beni, come strumento tangibile di contrasto alle mafie e di sviluppo sociale ed economico.
2. Dopo aver ricostruito la storia criminale del bene, sarebbe opportuno collocare all'ingresso di ogni immobile una **targa esplicativa** che indichi con chiarezza lo status di bene confiscato alla criminalità organizzata e fornisca informazioni sul clan a cui esso apparteneva.
3. Oltre a raccontare la "Storia criminale" la storia del bene, **"bisogna fare di tutto per restituire la bellezza dei beni confiscati alla collettività"**, come afferma Don Luigi Ciotti. Molte esperienze di valorizzazione di beni confiscati presenti nel nostro paese racchiudono in sé storie eccezionali di impegno individuale e collettivo, rappresentano un'efficace risposta dal basso al potere mafioso. La maggioranza di queste realtà sono condotte da giovani preparati e motivati che hanno deciso di rimanere nei propri territori per creare imprese sociali su terreni o immobili confiscati nell'ambito dell'agricoltura sociale, del turismo, ecc. È importante valorizzare questi esempi positivi mediante l'organizzazione di incontri divulgativi nelle scuole, nelle parrocchie e nei centri di aggregazione giovanile, soprattutto in un momento in cui la mafia, grazie ai media ed ai social, si propone ai giovani come modello e scorciatoia per raggiungere in breve tempo il successo e la ricchezza.

3. Area di criticità: COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ

Area di criticità - Coinvolgimento della comunità	
Come?	Chi?
Open Day	ETS
Seminari informativi	
Incontri divulgativi sulla la storia del bene come segno di legalità	
Iniziative (mercatini, iniziative culturali, ecc.)	

Alcune delle proposte avanzate nei due paragrafi precedenti (Open Day, seminari informativi, incontri divulgativi sulla storia del bene e su esperienze positive di riutilizzo) prevedono il coinvolgimento della comunità pertanto eviteremo di riproporle in questo paragrafo, soffermandoci su una singola proposta: **l'organizzazione di iniziative** da parte del soggetto gestore presso il bene confiscato. Le esperienze di riutilizzo virtuose realizzano spesso momenti di condivisione e di apertura del bene che possono rappresentare anche un'importante occasione per diversificare le proprie fonti di ricavo mediante la vendita di propri prodotti o servizi. Le iniziative possono consistere in mercatini, concerti, presentazioni di libri o serate a tema di tipo gastronomico. In questo modo si riesce ad "aprire" il bene alla comunità, far conoscere la propria organizzazione e veicolare il messaggio che è possibile portare avanti nei nostri territori una concreta azione di contrasto alle mafie mediante iniziative in grado di generare valore economico e sociale.

4. Area di criticità: STATO DI CONSERVAZIONE DEL BENE

Area di criticità - Stato di conservazione del bene	
Come?	Chi?
Progettualità	Comuni Regioni Soggetti finanziatori ETS Prefetture
Coinvolgimento della comunità	
Informazione	
Logica di rete: Coprogrammare e Co-progettare i beni confiscati	

Come già evidenziato in precedenza, i beni confiscati (immobili e terreni) giungono spesso nelle mani dei soggetti gestori in pessime condizioni di conservazione.

È palese che l'assegnazione di un bene non utilizzabile non è funzionale ad una reale valorizzazione. Non è immaginabile pensare che il compito del Comune termini con l'assegnazione di un immobile o di un terreno di fatto inutilizzabile, addossando la responsabilità della riqualificazione al solo soggetto gestore, quasi sempre privo delle risorse necessarie. In questo modo migliorano le statistiche sulle assegnazioni, ma non si ha alcun concreto riutilizzo a fini sociali degli immobili.

La soluzione può essere trovata muovendosi lungo quattro direttrici:

- **Progettualità.** La decisione di prendere in gestione un bene confiscato da parte degli ETS deve essere sempre accompagnata dall'elaborazione di un progetto di gestione (un business plan sociale) che analizzi a fondo aspetti quali la sostenibilità economica, l'impatto dell'assegnazione sulla dimensione sociale delle attività svolte e sull'organizzazione complessiva dell'Ente.
- **Coinvolgimento della comunità.** Nella raccolta fondi e nella rifunzionalizzazione del bene, mediante attività di crowdfunding ed autocostruzione partecipata.
- **Informazione.** Come già detto in precedenza occorre superare il gap informativo che caratterizza il settore dei beni confiscati. Gli Enti locali devono fornire le informazioni necessarie a consentire scelte consapevoli. Tra gli strumenti indicati dal tavolo nel paragrafo dedicato a questo tema è presente la "Scheda tecnica del bene confiscato" che contiene tutte le informazioni necessarie in tal senso.
- **Logica di rete: Coprogrammare e Coprogettare i beni confiscati.** Questa problematica può essere superata solo se tutti gli attori coinvolti agiscono in una logica di rete, occorre elaborare soluzioni condivise coinvolgendo Prefettura, Enti Locali, Terzo Settore e soggetti finanziatori pubblici (Regione e Ministero) e privati (Fondazioni). La coprogrammazione e la coprogettazione sono gli strumenti che possono consentire questo salto di qualità. La coprogrammazione è utile per coordinare la gestione dello stock di beni confiscati con le politiche sociali di un comune, la coprogettazione per elaborare progetti concreti e condivisi di gestione, nei quali sono anche indicate le fonti finanziarie cui attingere per sostenere le necessarie spese di adeguamento e rifunzionalizzazione dei beni.

5. Area di criticità: COMPETENZE (PROGETTUALITÀ E PROATTIVITÀ)

Area di criticità - Competenze (progettualità e proattività)	
Come?	Chi?
Formazione rivolta agli ETS	Fondazioni Regioni ETS
Formazione rivolta a PA	Comuni Università

Come già evidenziato nei paragrafi precedenti, la ricerca-azione e l'analisi del tavolo hanno evidenziato un deficit di competenze sia nel terzo settore che nella pubblica amministrazione. Pertanto, si ritengono necessari interventi formativi nelle seguenti aree.

Formazione rivolta agli ETS:

- Progettazione sociale
- Gestione di impresa sociale
- Normativa sui beni confiscati

Formazione rivolta alla Pubblica Amministrazione

- Normativa sui beni confiscati
- Modelli partecipativi di interazione tra PA e Terzo settore
- Coprogrammazione e coprogettazione

6. Area di criticità: FINANZIAMENTI PUBBLICI E PRIVATI

Area di criticità - Finanziamenti pubblici e privati	
Come?	Chi?
Adottare strumenti di agevolazione partecipativi	Regioni
Incrementare i fondi destinati ai beni confiscati	
Misure agevolative a sportello	Ministero
Premialità su bandi e avvisi non dedicati ai beni confiscati	ANBSC
Misure agevolative volte sostenere le Spese di gestione	Fondazioni
Ridurre i tempi	

Il tema dei finanziamenti è ritenuto cruciale, forse in maniera eccessiva, sia dai soggetti gestori che dai soggetti non gestori. Si sintetizzano di seguito le proposte relative a questa area di criticità.

- **Adottare strumenti di agevolazione partecipativi.** Come già evidenziato in precedenza, alcuni degli strumenti di agevolazione diretti ai beni confiscati non prevedono nella fase di elaborazione progettuale il coinvolgimento del soggetto gestore. Occorre superare tale model-

lo in favore di un approccio partecipato. In tale ottica, sarebbe utile fare riferimento a una misura agevolativa operativa in Puglia chiamata "Libera il Bene" fino a qualche anno che prevedeva l'elaborazione congiunta da parte di Comune e soggetto gestore (selezionato tramite una procedura di evidenza pubblica) del progetto da presentare all'Ente finanziatore per la richiesta dei fondi.

- **Incrementare i fondi destinati ai beni confiscati.** Le risorse attualmente destinate alla valorizzazione dei beni confiscati sono ancora esigue, soprattutto se confrontate con lo stock di beni disponibili. Occorre incrementarle mediante il ricorso ai fondi europei e l'utilizzo di una parte delle risorse del FUG (Fondo Unico Giustizia).
- *È necessario superare la logica dell'Avviso per l'assegnazione di fondi destinati ai beni confiscati in favore di misure agevolative* strutturali che funzionano a **sportello**. L'avviso pubblico non favorisce l'elaborazione di piani di sviluppo degli enti del Terzo settore orientanti al medio lungo periodo, ma spesso obbliga i potenziali soggetti beneficiari a ideare in tempi brevi progetti improvvisati, poco coerenti, non sostenibili e caratterizzati da partenariati poco credibili.
- Oltre ai bandi specifici rivolti ai beni confiscati, sarebbe necessario introdurre delle **premierità** negli Avvisi e nei Bandi rivolti agli Enti del Terzo Settore per soggetti gestori di immobili confiscati. Non si vuole creare una corsia preferenziale, ma introdurre meccanismi che riconoscano il valore sociale di queste attività e le forti difficoltà che le stesse incontrano nel portare avanti le proprie iniziative in territori spesso difficili.
- *È necessario nella strutturazione di misure agevolative, incrementare le risorse destinate a finanziare le* **spese di gestione** (personale, materie prime e servizi) che risultano spesso insostenibili, soprattutto nella fase di start-up di iniziative di valorizzazione di beni confiscati.
- *È necessario ridurre i tempi* di valutazione dei progetti e di erogazione dei relativi fondi.

7. Area di criticità: SICUREZZA

Area di criticità - Finanziamenti pubblici e privati	
Come?	Chi?
Fare rete, superare l'isolamento	ETS Prefettura Forze dell'ordine
Forte coordinamento con le forze dell'ordine	

I soggetti gestori devono acquisire la consapevolezza che la sicurezza si ottiene **superando l'isolamento** e facendo rete con la società civile, le istituzioni e le organizzazioni del Terzo settore. Al di là della retorica, fare rete significa

coinvolgere la comunità, avere un progetto credibile e le competenze per gestire la dimensione relazionale e i rapporti con gli stakeholder.

Ovviamente non può essere trascurato il **coordinamento tra i soggetti gestori e le forze dell'ordine**, occorre mantenere vivo questo canale segnalando anche gli episodi apparentemente meno gravi, al fine di consentire agli investigatori di svolgere al meglio il loro prezioso lavoro.

Conclusioni: la strategia

La strategia di fondo comune a tutte le soluzioni proposte risiede nella consapevolezza della necessità di agire in un'ottica di sistema e di rete, partendo dall'identificazione dei ruoli e delle responsabilità che i soggetti coinvolti (attori pubblici ed ETS) hanno nel percorso di valorizzazione dei beni confiscati. Pertanto, occorre evidenziare che:

- gli Enti Locali non possono limitarsi a fungere da semplici locatori o comodatari del bene confiscato, essi devono comprendere che l'assegnazione dell'immobile è un'occasione di crescita dell'economia sociale del territorio, un momento di elaborazione e attivazione di percorsi di sviluppo che coinvolgono l'intera comunità di riferimento; il loro ruolo diviene quindi quello di "agenti di sviluppo" del territorio, in questo ovviamente supportati da enti sovraordinati quali Province e Regioni o da specifiche agenzie di sviluppo;
- gli ETS devono acquisire la consapevolezza che il bene confiscato è il fulcro di un progetto di sviluppo di cui essi sono i principali protagonisti e non una risorsa da ottenere a titolo gratuito indipendentemente dall'utilizzo che se ne vuol fare. L'acquisizione del bene deve essere il momento finale di un percorso di elaborazione di un progetto condiviso, aperto alla comunità e sostenibile che prevede un'approfondita analisi delle esigenze del territorio, l'identificazione della propria mission e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-gestionali.
- gli organi nazionali, in particolare l'ANBSC, dovrebbero compiere un'azione sistematica di supporto nei confronti di Enti Locali ed ETS, mediante il trasferimento di competenze e risorse finanziarie.

Le numerose proposte evidenziate nei paragrafi precedenti possono avere una reale efficacia solo all'interno di un siffatto sistema di relazioni tra soggetti (pubblici e privati, nazionali e locali), altrimenti si rischierà di portare avanti a livello locale (comunale) singoli interventi innovativi ed efficaci che però non avranno alcun impatto a livello complessivo e finiranno per accentuare il divario tra territori virtuosi e zone arretrate.

Tale affermazione pone il problema della *governance* dell'intero processo; fase giudiziaria, fase amministrativa gestita a livello nazionale e fase amministrativa locale al momento appaiono poco coordinate e rispondenti a logiche non omogenee. Tuttavia, questo argomento va oltre l'obiettivo del presente lavoro, ci limitiamo in questa sede a segnalare l'esigenza di un approccio più unitario al tema, rimandando gli approfondimenti alle differenti proposte di riforma esistenti o a futuri approfondimenti del tavolo.

Coprogrammazione, coprogettazione e beni confiscati



Introduzione

Si ritiene utile completare la proposta partecipata con uno scritto di approfondimento nel quale si vuole sostenere una tesi ben precisa: la **coprogrammazione** e la **coprogettazione** possono rappresentare metodologie in grado di dare nuova linfa al tema della valorizzazione dei beni confiscati e a contribuire ad una efficace attuazione della legge 109 del 1996.

1. LA COPROGRAMMAZIONE LA COPROGETTAZIONE

La coprogrammazione e la coprogettazione rappresentano, per il nostro paese, un'innovativa modalità di relazione tra Pubblica Amministrazione ed Enti del Terzo settore, ispirata al principio di collaborazione. In particolare, la coprogettazione può essere definita quell'istituto mediante il quale si instaura un rapporto di collaborazione tra i due soggetti al fine di realizzare specifici progetti e soddisfare esigenze comuni pubblico/private.

Dal punto di vista normativo entrambi gli strumenti sono disciplinati dall'art. 55 del nuovo Codice del Terzo Settore, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi possono assicurare *"Il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore, attraverso forme di coprogrammazione e coprogettazione"*.

Anche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 131 del 2020 che ha introdotto il principio di *"Amministrazione condivisa"*, si è espressa con favore rispetto a questi strumenti considerandoli, di fatto, come *"la più compiuta realizzazione normativa del principio di sussidiarietà orizzontale"*.

Rispetto agli strumenti amministrativi collaborativi già esistenti, il nuovo Codice del Terzo Settore assegna alle forme collaborative un ruolo di grande rilievo: l'utilizzo di entrambi gli strumenti viene esteso senza limitazioni a tutte le circostanze, comprese quelle ordinarie dove, invece, la normativa precedente riguardava "servizi sperimentali e innovativi" e a tutti i settori di interesse generale citati dal Codice del Terzo Settore, mentre in precedenza ci si limitava al welfare. Inoltre, la norma prevede che tutte le amministrazioni pubbliche possono intraprendere azioni collaborative, nei propri settori e ambiti di competenza. Si esprime così l'intenzione del Legislatore di rendere la collaborazione tra pubblico e privato sociale uno strumento operativo concreto e di più immediato utilizzo per la realizzazione di servizi volti a soddisfare bisogni collettivi.

Ricordiamo, inoltre, che tra i settori di interesse generale previsti dal Codice del Terzo Settore (art. 5 – DL 117/17) rientra, al punto Z, la "*riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata*".

È utile ricordare che la coprogrammazione e la coprogettazione rappresentano il punto di arrivo di un **percorso**, iniziato nella seconda metà degli anni '90, di progressiva apertura della pubblica amministrazione nei confronti del Terzo settore. È in questo periodo che il pubblico inizia a esternalizzare in maniera sistematica parte dei servizi, soprattutto in ambito sociosanitario; il rapporto due soggetti è però quello tradizionale: **committente – fornitore**. La Pubblica Amministrazione è committente, con funzioni di regolazione dei rapporti amministrativi, controllo della qualità dei servizi e programmazione, mentre il Terzo settore è fornitore con funzioni di gestione dei servizi coerente con gli impegni contrattuali assunti.

Verso la fine del secolo scorso, fattori quali crisi economica, i tagli alle risorse pubbliche e gli stimoli derivanti dall'Unione Europea, spingono verso le prime forme di "**progettazione partecipata**" che trovano impulso e realizzazione nel 2000 con i tavoli tematici previsti dai Piani di zona (L. 328). La Pubblica Amministrazione agisce come "policy maker" con funzione di definizione delle politiche e conduzione di percorsi di consultazione progettuale; il Terzo settore ha un ruolo consultivo, partecipa come "testimone privilegiato" alla lettura della domanda sociale e alla programmazione della rete locale degli interventi.

È intorno al 2010 che partono le **prime esperienze informali di "coprogettazione"**, nelle quali il pubblico e il privato sociale instaurano relazione di partenariato che modifica radicalmente il carattere dei rapporti tradizionali. Queste esperienze trovano nuova linfa nell'art. 55 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117 del 2017) e nella sentenza n. 131/2020 della Corte Costituzionale che danno piena legittimazione e agli strumenti di **coprogrammazione**

e coprogettazione, elevandoli a rango di *“modello che non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico (n. 131 del 2020).”*

Il percorso di strutturazione normativa degli strumenti è completato nel 2022 dal DM 72 che detta le linee guida per coprogettare e coprogrammare, individuando in maniera efficace e dettagliata le relative modalità applicative e procedure attuative.

La coprogrammazione: brevi cenni

L’istituto della **coprogrammazione** è disciplinato dal secondo comma dell’art. 55 CTS, secondo il quale: *“La coprogrammazione è finalizzata all’individuazione, da parte della Pubblica Amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili”*.

Il DM 72/2021 chiarisce che la coprogrammazione si sostanzia in un’istruttoria partecipata e condivisa, nella quale – ferme restando le prerogative dell’ente pubblico, quale *“amministrazione procedente”*, ai sensi della legge n. 241/1990 – il quadro di conoscenza e di rappresentazione delle possibili azioni da intraprendere è il portato della collaborazione di tutti i partecipanti al procedimento.

È utile in questa sede richiamare l’iter secondo cui si articola la coprogrammazione, in quanto procedimento amministrativo:

- iniziativa, che si sostanzia nell’atto con il quale si dà avvio al procedimento (eventualmente in accoglimento dell’istanza di parte);
- nomina di un Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990 e della eventuale disciplina regionale in materia di procedimento amministrativo;
- pubblicazione di un Avviso;
- svolgimento dell’attività istruttoria;
- conclusione del procedimento.

La coprogrammazione deve svolgersi nel rispetto dei principi in materia di evidenza pubblica; al riguardo il DM 72/21 evidenzia che costituisce buona pratica pubblicare un Avviso, contenente i seguenti elementi minimi:

- a) oggetto del procedimento di coprogrammazione;
- b) requisiti dei partecipanti;
- c) modalità di presentazione della domanda di partecipazione;
- d) tempi e modalità di svolgimento del procedimento;
- e) conclusione del procedimento;
- f) regime di pubblicità e trasparenza.

L'attività di coprogrammazione con gli ETS dovrebbe concludersi con l'elaborazione, condivisa, di un documento istruttorio di sintesi, mentre le determinazioni conseguenti sono di competenza dell'amministrazione procedente, in modo da garantire l'autonomia di quest'ultima nell'acquisizione, nel bilanciamento e nella sintesi dei diversi interessi acquisiti nel corso dell'istruttoria in coerenza con gli indirizzi dell'ente medesimo.

• **La coprogettazione: brevi cenni**

Se nella coprogrammazione si leggono i bisogni e le priorità di intervento, nella **coprogettazione** ci si occupa della progettazione e della successiva realizzazione di uno specifico intervento sociale, generalmente valorizzando l'integrazione tra una pluralità di soggetti - enti pubblici, imprese sociali, volontariato, associazionismo - che scelgono di lavorare in modo sinergico avendo come obiettivo condiviso la risposta ad uno specifico bisogno sociale.

L'istituto della coprogettazione è disciplinato dal terzo comma dell'art. 55 CTS, secondo il quale: "la coprogettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento aventi l'obiettivo di soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione". Il comma 4 dà chiare indicazioni in merito all'iter relativo ad interventi di coprogettazione, sottolineando che: *"l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della Pubblica Amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner."*

Come nelle procedure di coprogrammazione, è l'Amministrazione Pubblica ad indire il procedimento, sulla base di apposito provvedimento al quale segue la pubblicazione di un avviso i cui contenuti minimi, secondo il DM 72/21, dovrebbero essere i seguenti:

- a) finalità del procedimento;
- b) oggetto del procedimento;
- c) durata del partenariato;
- d) quadro progettuale ed economico di riferimento;
- e) requisiti di partecipazione e cause di esclusione, con particolare riguardo alla disciplina in materia di conflitti di interesse;
- f) fasi del procedimento e modalità di svolgimento;
- g) criteri di valutazione delle proposte, anche eventualmente finalizzate a sostenere - nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità - la continuità occupazionale del personale dipendente degli ETS;
- h) conclusione del procedimento.

Sempre secondo il DM 72/21 gli Avvisi dovrebbero indicare l'insieme delle risorse messe a disposizione dall'amministrazione precedente ed utilizzabili nell'eventuale esecuzione delle attività di progetto.

In ragione della peculiarità della metodologia della coprogettazione, le risorse pubbliche messe a disposizione dei partecipanti possono essere di vario tipo e, dunque, trattarsi di:

- risorse economiche, proprie o di altro ente o soggetto;
- **beni mobili e/o immobili;**
- risorse umane, proprie dell'ente precedente o di cui esso si avvale a vario titolo (ad esempio per attività di stage, tirocinio o altro ancora).

È importante evidenziare che nel caso in cui un ente precedente conferisca l'utilizzo, anche parziale, di un proprio bene immobile, questo dovrebbe:

- essere inutilizzato al momento di pubblicazione dell'avviso per fini istituzionali
- non rientrare fra i beni oggetto di alienazione o valorizzazione
- essere oggetto di apposita relazione amministrativa ed estimativa.

• Il dibattito sugli strumenti: brevi cenni

Non è questa la sede idonea per una completa trattazione dell'ampio dibattito che da qualche anno si è sviluppato intorno a questi strumenti, non limitato ai soli aspetti tecnici ma focalizzato sull'individuazione di percorsi e pratiche in grado di trasformare una normativa così innovativa e lungimirante in un concreto nuovo *"modello di relazione fra ETS e P.A. che si fonda sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale"*.

Tuttavia, è importante evidenziare alcune criticità che è necessario affrontare, affinché la coprogettazione non diventi l'un'occasione persa ma si traduca in un reale strumento di partecipazione.

I pochi studi fin qui realizzati hanno evidenziato numerose criticità, sintetizzabili nelle seguenti quattro direttrici:

1. **La dimensione economica.** In una situazione di carenza di risorse pubbliche per il welfare, *"le pratiche collaborative sono spesso considerate dalle Pubbliche Amministrazioni come strumento per ridurre ulteriormente la spesa pubblica, incrementando la quota di costi a carico delle imprese sociali, il rischio è che la coprogettazione si trasformi in un'ulteriore stretta sui finanziamenti"*. Inoltre, occorre evidenziare che la partecipazione ai tavoli rappresenta per gli ETS un costo che difficilmente viene riconosciuto dalla Pubblica Amministrazione. Diviene quindi necessario presidiare la dimensione economica, mediante stanziamenti dedicati e funzionali a rendere operative le pratiche partecipative.
2. **La strumentalizzazione.** Come già evidenziato in precedenza la coprogettazione può essere utilizzata dai diversi attori coinvolti in maniera distorta: gli ETS partecipano ai tavoli per assicurarsi un futuro beneficio in termini di affidamento di servizi così come la Pubblica Amministrazione può utilizzare lo strumento collaborativo per bypassare il momento dell'appalto favorendo soggetti con i quali ha rapporti più consolidati e/o ridurre ulteriormente i budget a disposizione dei soggetti del privato sociale. In tal caso coprogrammazione e coprogettazione sortirebbero un effetto opposto rispetto alle finalità per cui sono nati, consistente nella riduzione della platea dei soggetti coinvolti nei processi e nel depotenziamento delle logiche partecipative.
3. **La scarsa accumulazione di capitale sociale.** Numerosi studi hanno dimostrato che gli strumenti collaborativi funzionano bene laddove sul territorio è già presente un sistema di relazioni stabile e positivo tra gli attori locali (PA e privato sociale), basato sulla collaborazione e

la fiducia, in caso contrario la coprogettazione può generare situazioni conflittuali sfociando in pessimismo verso lo strumento e riduzione della fiducia tra ETS e tra ETS e PA.

4. **Metodologie e competenze.** L'ampia letteratura relativa agli strumenti collaborativi è focalizzata principalmente sugli aspetti giuridici e normativi ma non fornisce alcuna indicazione sulle metodologie e sui fattori abilitanti che possono rendere efficace il percorso. Al tempo stesso dobbiamo evidenziare la scarsa diffusione, sia tra il personale degli ETS che della PA, di competenze idonea ad assicurare un efficace svolgimento del processo partecipativo (facilitazione, mediazione dei conflitti, ecc.) in favore di un più centrato sugli aspetti burocratici e formali.

2. I BENI CONFISCATI. BREVE ESPOSIZIONE DELL'ITER E CRITICITÀ

Oltre alle criticità evidenziate dalla Corte dei Conti in merito alla gestione dei beni confiscati nel nostro paese illustrate nei precedenti paragrafi, riteniamo opportuno riflettere su altri aspetti che, a nostro avviso, fungono da ostacolo al raggiungimento di validi risultati:

- **La destinazione non sempre è sinonimo di valorizzazione.** Occorre superare l'attuale logica quantitativa di gestione dei beni confiscati, secondo la quale i risultati sono misurati in termini di numero di destinazioni effettuate dall'Agenzia Nazionale in favore degli Enti Locali, in favore di una logica qualitativa che pone l'accento sull'impatto delle operazioni di valorizzazione dei beni confiscati in termini di: numero di beni gestiti da ETS, numero di occupati, cittadini coinvolti nelle attività del soggetto gestore, capacità di risposta alle esigenze delle comunità, ecc.
- L'attuale modello di gestione è basato su un'idea di valorizzazione dei beni immobili confiscati che privilegia un **approccio focalizzato** principalmente **sulla ristrutturazione edile del bene**. Tale impostazione ha portato in secondo piano i contenuti, i progetti e i soggetti locali. Le esperienze maturate fin qui consentono invece di affermare che la valorizzazione è legata alla mobilitazione delle risorse territoriali, al coinvolgimento della comunità, alla generazione d'idee e progetti; tutto ciò richiede strumenti e competenze specialistiche delle quali gli enti locali e gli attori del privato sociale sono spesso privi.
- Il tema della valorizzazione degli immobili confiscati è spesso relegato in una **dimensione "micro-localistica" e "iper-frammentata"**. È necessario oggi pensare ad interventi di ampio respiro, che comportano il coinvolgimento anche di più beni, localizzati in territori diversi e di soggetti di rilievo regionale, nazionale e internazionale.

- Particolare attenzione deve essere dedicata ai **piccoli comuni**. L'attuale modello di gestione addossa l'intera responsabilità dell'operazione di valorizzazione del bene confiscato al Comune. Nella grande maggioranza dei casi i beni sono localizzati in comuni di piccole dimensioni che non dispongono né delle risorse né delle competenze necessarie ad affrontare un impegno così gravoso. Inoltre, in molti casi nei piccoli Comuni non è possibile garantire margini di sicurezza e di protezione dalle pressioni criminali. Occorre, ipotizzare soluzioni idonee ad offrire alle piccole amministrazioni comunali un supporto costante e qualificato.
- Oltre alla carenza di risorse e competenze dei piccoli comuni dobbiamo evidenziare la storica assenza di **capacità progettuali** da parte degli ETS, potenziali soggetti gestori. La valorizzazione di un bene confiscato si ha nel momento in cui assegna un ben ad un soggetto in grado di ideare e realizzare un progetto di sviluppo sociale ed economico del territorio, altrimenti potremo parlare di assegnazione ma non di valorizzazione.

COPROGETTAZIONE, COPROGRAMMAZIONE E BENI CONFISCATI: UNA PROPOSTA



Il superamento delle carenze fin qui evidenziate, richiederebbe una profonda revisione del sistema di governance dei beni confiscati, oltre che un incremento delle risorse dedicate alla loro valorizzazione.

Come già evidenziato in precedenza, numerose sono state le proposte da parte di studiosi ed organismi del Terzo settore in tale senso. Non è tuttavia

questa la sede in cui affrontare queste tematiche. L'obiettivo che ci si propone è quello di dimostrare che, gli strumenti di progettazione partecipata possano migliorare la qualità e la quantità delle assegnazioni di beni confiscati ad ETS.

Per fare ciò si partirà da una considerazione di carattere generale: la legge 109/96 nel disciplinare il complesso iter relativo alla valorizzazione a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata individua come **protagonisti della fase di gestione** degli stessi due tipologie di soggetti i Comuni e le Organizzazioni del privato sociale (associazioni, cooperative sociali, enti e comunità) nella consapevolezza che il valore simbolico generato dalla restituzione alla collettività di un immobile o terreno confiscato può essere colto solo a livello

locale, laddove si ha la netta percezione che al potere criminale è subentrata la capacità dello Stato e del privato sociale di generare sviluppo e coesione sociale.

Partendo da tale premessa, possiamo affermare che gli strumenti di progettazione partecipata costituiscono una risorsa fondamentale, in quanto spingono questi due soggetti a cooperare in maniera proficua per dare risposte ai bisogni dei territori.

In tale ottica pare evidente che l'adozione di meccanismi di coprogrammazione e coprogettazione può aiutare a superare o quanto meno rendere meno critiche le problematiche evidenziate in precedenza, soprattutto in relazione ad aspetti quali: la carenza di informazioni; l'eccessiva focalizzazione sugli aspetti legati alla ristrutturazione del bene, la dimensione localistica ed iperframmentata degli interventi e la carenza di capacità progettuali.

In particolare, rispetto all'analisi svolta in precedenza gli strumenti della coprogrammazione e della coprogettazione possono:

- offrire un valido ausilio nel superare le carenze informative, in quanto in fase di analisi dei bisogni diviene indispensabile informare gli enti coinvolti in merito ai beni confiscati presenti su un dato territorio ed approfondire le conoscenze sulle loro caratteristiche (stato di conservazione, presenza di vincoli, ecc.);
- aiutare i soggetti coinvolti a costruire concreti progetti di valorizzazione del bene e a focalizzare gli sforzi sui bisogni del territorio, sulle idee e sui progetti, superando l'attuale impostazione che è centrata più sugli aspetti quantitativi che sull'impatto sociale ed economico delle assegnazioni;
- aiutare i soggetti coinvolti a introdurre iniziative di ampio respiro, in grado di coinvolgere una molteplicità di beni e soggetti gestori differenti con l'obiettivo di dare risposte sistemiche a bisogni del territorio o creare realtà di imprenditoria sociale con reali prospettive di crescita (si pensi a tale proposito all'impatto che potrebbe avere la realizzazione di una rete regionale di strutture di turismo sociale in beni confiscati).

La coprogettazione potrebbe rivelarsi uno strumento molto utile anche laddove si utilizzano fondi pubblici destinati alla ristrutturazione e rifunzionizzazione di beni immobili confiscati. Gli attuali strumenti di agevolazione (PON Sicurezza) prevedono il coinvolgimento dei soli Comuni, in qualità di enti locali che possiedono il bene, i quali presentano una domanda di finanziamento al Ministero sulla base di un progetto che è stato elaborato senza coinvolgere il Terzo settore locale né il futuro soggetto gestore. In caso di approvazione del progetto, il bene è ristrutturato e solo in un secondo momento si provvede ad indire un avviso pubblico per l'assegnazione ad un ETS. Spesso accade che

non essendo il bene immobile stato ristrutturato sulla base delle esigenze del soggetto gestore, lo stesso non sarà pienamente rispondente alle esigenze di questo, limitando l'efficacia dell'operazione di valorizzazione e costringendo l'ETS o il Comune a sobbarcarsi l'onere finanziario di ulteriori modifiche.

L'adozione di meccanismi di coprogettazione potrebbe consentire di superare tale difficoltà. In passato in Puglia nell'ambito di un progetto denominato Libera il Bene che prevedeva cospicue agevolazioni finanziarie per la ristrutturazione di beni immobili confiscati, l'ente finanziatore (la Regione Puglia) aveva predisposto un Avviso che "obbligava" il Comune possessore di un bene ad attuare percorsi di coprogettazione con i futuri soggetti gestori precedentemente alla presentazione di una domanda di finanziamento. La domanda di finanziamento era quindi elaborata sulla base delle comuni esigenze dell'Ente Locale e del futuro soggetto gestore.

È chiaro che un meccanismo di tale genere ha più probabilità di successo in termini di impatto sociale e di coinvolgimento della comunità locali.

Occorre inoltre evidenziare che, soprattutto nei territori caratterizzati da un terzo settore più debole e frammentato, gli Enti locali non riescono ad assegnare beni confiscati agli ETS, in quanto nessuno dei soggetti presenti sul territorio ha la capacità, in termini di risorse finanziarie, umane e competenze necessaria a farsi carico di un impegno così gravoso. Anche in questo caso la coprogettazione può essere un utile meccanismo per elaborare progetti in grado di coinvolgere in qualità di soggetti gestori una pluralità di ETS.


In conclusione, è opportuno soffermarsi brevemente sull'**iter di assegnazione di beni confiscati** al fine di comprendere in quale momento dal punto di vista operativo, possono essere introdotti meccanismi di coprogrammazione e coprogettazione

L'iter che conduce alla gestione di un bene da parte di un ETS può essere suddiviso in 5 fasi, non necessariamente consequenziali:

1. **Individuazione del bene.** In questa fase l'Ente Locale individua il bene confiscato di proprio interesse mediante l'accesso al database (Open Regio) disponibile sul sito dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC).
2. **Formulazione manifestazione di interesse.** Dopo aver individuato il bene, il Comune manifesta il proprio interesse all'ANBSC. La manifestazione di interesse deve essere corredata da progetto di utilizzo nel quale va specificato:

- a. Modalità di gestione del bene
 - b. Tempi necessari alla realizzazione del programma di riuso
 - c. Fonti di finanziamento che si intendono utilizzare
 - d. Sostenibilità economica e ricadute del progetto
3. **Formulazione del regolamento comunale per la gestione dei beni confiscati.** A seguito dell'assegnazione del bene da parte dell'ANBSC, il comune formula un **regolamento** che deve contenere informazioni su:
- a. Le modalità di riutilizzo dei beni immobili e di acquisizione da parte dell'ente territoriale
 - b. modalità di gestione dei beni a seconda che si tratti di finalità istituzionali, sociali o economiche
 - c. modalità di concessione amministrativa, coerenti con la normativa vigente
 - d. modalità di rendicontazione, monitoraggio e controllo dei soggetti gestori.
4. **Avviso di selezione per la concessione bene immobile.** L'avviso, finalizzato ad individuare il soggetto gestore del bene, ha lo scopo di garantire trasparenza, pubblicità ed equità dell'azione amministrativa e deve specificare elementi quali:
- a. caratteristiche dei soggetti ammessi alla selezione
 - b. indicazione specifica dell'immobile
 - c. tipologia di attività progettuali ammissibili
 - d. durata della concessione
 - e. modalità di valutazione delle domande, incluse le indicazioni concernenti la esclusione delle domande
 - f. obblighi del soggetto gestore.
5. **Convenzione Assegnazione Concessione.** A seguito dell'Avviso di selezione, il Comune identifica il soggetto gestore al quale assegnare il bene, con il quale stipula una convenzione nella quale sono definiti gli obblighi di entrambe le parti.

Nel corso di questo lungo e complesso iter la coprogrammazione potrebbe essere uno strumento utile in fase di elaborazione del regolamento comunale per la gestione dei beni confiscati, mentre la coprogettazione potrebbe precedere, integrare o sostituire l'Avviso di selezione per la concessione del bene immobile, secondo le modalità e gli step previsti dal DM 72/21, illustrate nei precedenti paragrafi.



CONCLUSIONI



La coprogettazione e la coprogrammazione sono apparse sin da subito metodologie operative in grado di risultare molto utili nell'ambito della valorizzazione dei beni confiscati, per il semplice ed evidente motivo che il successo di un'operazione di concessione di uno o più beni confiscati non può prescindere da una forte e proficua interazione tra PA e terzo settore locale. Gli strumenti di progettazione partecipata

sono stati ideati per questo scopo: dare metodo e sostanza a questa relazione.

Le normative relative alla coprogettazione e alla valorizzazione dei beni confiscati sono entrambe avanzate e innovative; tuttavia, nessuna delle due trova ancora piena e proficua applicazione. L'utilizzo delle metodologie di progettazione partecipata in ambito beni confiscati potrebbe portare rilevanti benefici in entrambi gli ambiti. Abbiamo già parlato di quelli relativi al settore dei beni confiscati; tuttavia, crediamo che non relegare gli strumenti di progettazione partecipata all'ambito dei servizi sociali estendendolo ad un ambito complesso come quello dei beni sottratti alla criminalità possa aiutare ad una migliore comprensione delle potenzialità di questi strumenti.

Per raggiungere questo obiettivo occorre superare, tuttavia, numerosi ostacoli legati principalmente a tre fattori: un approccio spesso troppo burocratico da parte della Pubblica Amministrazione, mancanza di competenze specifiche e scarsità di risorse dedicate allo sviluppo di questi percorsi.

Numerosi studi dimostrano che la coprogettazione funziona laddove esiste un buon livello di accumulazione di capitale sociale, in questa sede vogliamo lanciare una sfida: la coprogettazione può divenire strumento per creare capitale sociale soprattutto nell'ambito dei beni confiscati.

In quest'ottica gli enti locale e gli ETS devono di compiere un salto di qualità, andando oltre i ruoli consolidati e assumendo la responsabilità di "agenti di sviluppo del territorio".

Non possiamo, infine, ignorare il ruolo dell'amministrazione centrale dello Stato, il cui compito dovrebbe essere quello di rendere disponibili le risorse finanziarie e il know-how necessario ad ideare ed implementare percorsi di progettazione partecipata in ambito beni confiscati. Crediamo che il compito dell'Agenzia non debba fermarsi alla destinazione dei beni immobili ai comuni, ma possa estendersi al momento successivo, quello dell'assegnazione agli ETS gestori, andando oltre il semplice approccio burocratico e adottando un'ottica innovativa e partecipativa.

Solo in tale modo si potrà nel lungo periodo conseguire la piena applicazione delle due normative contraddistinte da lungimiranza ed alto valore sociale.

Contributi

Michele Abbaticchio – Vicepresidente nazionale di Avviso Pubblico

La gestione del bene confiscato, come ampiamente illustrato nel documento programmatico, presenta innumerevoli punti di criticità legati al contesto sociale ed alla sua percezione (pericolosità dell'utilizzo, messaggi intimidatori dei vecchi proprietari, stato di degrado al momento della consegna, etc.) ma, in questa sede, come Vice Presidente di una Associazione di Enti locali e Regioni, vorrei però porre l'attenzione sulla complessa attività burocratica necessaria per l'affidamento: la redazione di un bando pubblico teso alla individuazione di un soggetto gestore implica la necessità di know-how professionale spesso non presente nella pianta organica comunale.

Peraltro, anche la fase successiva all'affidamento stesso implica la necessità di un affiancamento operativo che garantisca la effettiva utilità e conformità dello scopo previsto dall'ente locale nella realtà gestionale configuratasi.

In tal senso, è utile riflettere sulla necessità di costituire una agenzia intercomunale in grado di investire risorse professionali nella delicata fase della predisposizione degli avvisi pubblici tesi alla individuazione dei gestori e nella fase di affiancamento di quest'ultimi, spesso non adeguati ad avviare una nuova attività di impresa sociale nel bene colpito.

Le cause sono da rinvenirsi sia nelle difficoltà descritte nel documento di cui trattasi, che nella assenza di capacità del personale impegnato dal soggetto gestore, difficilmente rilevabili nella fase di approccio burocratico sottesa alla procedura amministrativa obbligatoriamente da tenersi a carico del Comune.

L'agenzia intercomunale potrebbe costituirsi con il metodo della coprogettazione sociale, coinvolgendo gli enti del terzo settore e le associazioni che dedicano il proprio impegno alle lotte contro le mafie quotidianamente, avvalendosi di una stretta collaborazione con le forze dell'ordine e la magistratura.

In tal senso, la vasta banca progetti e le esperienze positive registrate in alcuni territori potrebbero costituire leva motrice per investire in nuove idee e sperimentazioni sociali in grado di valorizzare il bene confiscato e renderlo realmente fonte produttiva di lavoro legale e servizi per le comunità locali.

Una sfida che, una volta lanciata dai nostri massimi rappresentanti, potrebbe generare il bene più prezioso nel quotidiano contrasto alle mafie di alcune Istituzioni: la Speranza.

BENI CONFISCATI: DALLA LOGICA DELL’AFFIDAMENTO ALL’AMMINISTRAZIONE CONDIVISA

Il progetto portato avanti dal CSV San Nicola è un tentativo di innovare il percorso di valorizzazione dei beni confiscati mediante l’introduzione di logiche e strumenti che afferiscono all’universo della progettazione partecipata e della coprogettazione. Un passo avanti significativo e ricco di implicazioni sia per gli Enti Locali che per il Terzo settore; le proposte avanzate dal Tavolo degli ETS rappresentano un terreno su cui sperimentare nuovi modelli di interazione tra Pubblico e Privato Sociale che richiedono un cambio di paradigma da parte di tutti gli attori coinvolti.

A questo approccio, sicuramente valido, è possibile affiancare un’ulteriore prospettiva quella dell’amministrazione condivisa di beni comuni.

Al fine di comprendere al meglio questo approccio è opportuno chiarire tre concetti: “Amministrazione Condivisa”, “Cittadini Attivi” e “Beni Comuni”

L’amministrazione condivisa è un *“modello di amministrazione (un vero e proprio metodo dell’amministrare) che coinvolge i cittadini (o meglio si dovrebbe dire le persone, a prescindere dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza) che mettendo a disposizione le proprie risorse, collaborano con la Pubblica Amministrazione come soggetti attivi (co-amministratori) alla ideazione, alla programmazione, alla progettazione e all’esecuzione di interventi di interesse generale (Gregorio Arena 1997)”*.

È possibile definire **“cittadini attivi”** tutti i cittadini (singoli, associati e collettivi) che, a prescindere dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza, si attivano per lo svolgimento delle richiamate attività di interesse generale.

Il dibattito sulla definizione di **beni comuni** è ampio e ricco di spunti giuridici e filosofici; infatti, vi sono ancora molte incertezze sulle tipologie di beni che entrerebbero a farne parte. Tuttavia, in quest’ambito vogliamo adottare un approccio “pragmatico” e fare riferimento al concetto di *beni di interesse comune (beni comuni)*, preposti a generare “esternalità positive” per una comunità (ovvero di ciascuno dei suoi membri). Molto interessante è la definizione adottata dal Comune di Milano: *“Sono beni comuni tutti gli elementi che compongono l’ambiente urbano, quando diventano oggetto di cura da parte dei cittadini. Possono appartenere al demanio o patrimonio del Comune”*.

È opportuno evidenziare che pur essendo ispirata a principi simili, il modello di amministrazione condivisa proposto si differenzia, a nostro avviso, da quello degli strumenti di programmazione e coprogettazione in quanto la prima non è finalizzata all'affidamento del bene (o di un servizio) in uso esclusivo ad uno o più ETS, ma all'adozione limitata nel tempo del bene da parte di cittadini attivi. Anche dal punto di vista normativo l'Amministrazione Condivisa non ha ancora avuto un riconoscimento ed una strutturazione come è avvenuto con la coprogettazione e la coprogrammazione. Infatti, mentre questi ultimi strumenti sono normati dall'art. 55 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117 del 2017) e dalla sentenza n. 131/2020 della Corte Costituzionale, l'amministrazione condivisa ha trovato attuazione in molteplici regolamenti adottati a livello locale ma non ha ancora avuto una legittimazione a livello di normative nazionali. Infine, è utile evidenziare che le due logiche, pur avendo molti punti in comune, hanno anche un'origine differente; l'amministrazione condivisa nasce nell'ambito di iniziative di rigenerazione urbana, mentre co-programmazione e co-progettazione traggono origine dal percorso, iniziato nella seconda metà degli anni '90, di progressiva apertura della pubblica amministrazione nei confronti del Terzo settore nella definizione e affidamento dei servizi sociali.

Amministrazione condivisa e beni confiscati

Fatte queste premesse possiamo affermare che:

- i beni confiscati rientrano nella tipologia di bene comune; a tale proposito è utile richiamare la sentenza della Cassazione Civile sez. unite n. 3665/2011 secondo la quale un bene immobile, sia pubblico che privato, assume la qualifica di "bene comune" alle seguenti condizioni: *"là dove un bene immobile, indipendentemente dalla titolarità, risulti per le sue intrinseche connotazioni, (...), destinato alla realizzazione dello Stato sociale, detto bene è da ritenersi (...) "comune" vale a dire (...) strumentalmente collegato alla realizzazione degli interessi di tutti i cittadini"*.
- amministrare in maniera condivisa un bene confiscato vuol dire darlo in adozione a un gruppo di cittadini attivi, attivando una forma di collaborazione differente dall'affidamento in convenzione;
- **l'amministrazione condivisa di beni confiscati non sostituisce le modalità di gestione già pienamente regolamentate dal codice antimafia**, ma rappresenta una **soluzione utile per anticipare il riutilizzo sociale dei beni confiscati prima dell'assegnazione definitiva**, soprattutto nei casi in cui questa a causa di problemi di tipo burocratico o tecnico (lavori di ristrutturazione ecc.) richiede tempi lunghi.

Dall'analisi dei numerosi atti di amministrazione condivisa e dalle numerose pubblicazioni e studi sul tema si possiamo individuare due differenti "passaggi" amministrativi che caratterizzano l'amministrazione condivisa di beni comuni:

1. Regolamento sull'amministrazione condivisa dei beni comuni

Il regolamento sull'amministrazione condivisa dei beni comuni è un atto normativo avente ad oggetto la disciplina delle forme di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione (in specie quella comunale) finalizzate alla cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni. In altri termini, il regolamento ha ad oggetto la disciplina del modello organizzativo di amministrazione condivisa.

Tale strumento si è diffuso rapidamente in Italia, a seguito della prima sperimentazione "pilota" del comune di Bologna, venuta alla luce il 22 febbraio del 2014.

2. Patto di collaborazione

Il patto di collaborazione è un atto negoziale, concepito entro il quadro legale del regolamento sull'amministrazione condivisa dei beni comuni, attraverso cui il Comune e i cittadini attivi concordano l'ambito degli interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa dei beni comuni, tesi al soddisfacimento di interessi generali, regolando aspetti importanti del rapporto (collaborativo), quali gli obiettivi da perseguire, la tempistica, le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, le forme di pubblicità e altri ancora.

Il caso di Villa Celestina a Bologna

Nel nostro paese non sono molti gli esempi di amministrazione condivisa di beni confiscati, uno dei più significativi è quello relativo alla gestione di Villa Celestina, un immobile confiscato, circondato da un'ampia zona verde, situato in uno dei quartieri del centro di Bologna. Grazie a un Patto di collaborazione siglato nel 2019 tra l'Area Quartieri del Comune di Bologna e Libera, associazioni nomi e numeri contro le mafie coordinamento Bologna, il bene è stato riutilizzato in modo temporaneo, nell'attesa che fossero realizzati i lavori di ristrutturazione.

La villa, dopo più di dieci anni dalla confisca definitiva, si presentava come una struttura fatiscente e non utilizzabile senza un importante intervento di ristrutturazione. Per non correre il rischio che questo luogo, situato nel centro di Bologna, restasse ancora abbandonato si è quindi optato per la soluzione

dell'amministrazione condivisa affidando temporaneamente ad un'associazione la gestione e la valorizzazione dell'area verde antistante e retrostante la villa, nell'attesa del completamento dei lavori necessari a rendere la struttura funzionale alla destinazione prevista: edilizia a scopi sociali.

Il Patto di collaborazione si è rivelato quindi estremamente utile in una parentesi temporale limitata nella quale non era possibile realizzare le attività che l'Amministrazione aveva immaginato per il suo riutilizzo definitivo, dando una risposta concreta alla fondamentale necessità che i beni confiscati vengano al più presto resi fruibili da tutta la collettività.

Conclusioni

Partendo dalla premessa che la lunghezza dei procedimenti è una delle principali criticità dell'iter di valorizzazione di beni confiscati, segnalata anche dalla Corte dei Conti in una recente sentenza, possiamo affermare che gli strumenti di amministrazione condivisa, rappresentano una valida soluzione a tale problema, in quanto possono essere attivati in una fase precedente rispetto a quella della confisca definitiva ed hanno una durata limitata nel tempo. In questa prospettiva i patti di collaborazione si presentano come strumenti complementari rispetto all'affidamento in gestione ad Enti del Terzo Settore e possono favorire un'immediata restituzione del bene alla collettività prevenendo fenomeni di degrado o vandalizzazione degli immobili.

Bibliografia e sitografia

Glossario dell'amministrazione condivisa. Labsus: Laboratorio per la sussidiarietà, in <https://www.labsus.org/glossario-dellamministrazione-condivisa/>

G. Arena, Introduzione all'amministrazione condivisa, in Studi Parlamentari e di Politica costituzionale, 1997.

Comune di Milano: Regolamento comunale recante la disciplina per la partecipazione dei cittadini attivi alla cura, alla gestione condivisa e alla rigenerazione dei beni comuni urbani e si concretizza mediante l'istituto, specificamente disciplinato, dei patti di collaborazione.

Regione Emilia Romagna: <https://territorio.regione.emilia-romagna.it/qualita-urbana/strumenti/usi-temporanei/attivatori-territoriali/mappa-luoghi-ut/luoghi-ut/villa-celestina>

RACCONTIAMO IL BENE PER UN IMPEGNO RINNOVATO SUI BENI CONFISCATI ALLE MAFIE

Da gennaio 2023 Libera ha immaginato un percorso, **“Raccontiamo il bene”**, chiamando a raccolta i soggetti gestori di beni confiscati e la rete associativa e territoriale che si è consolidata in questi 28 anni di impegno antimafia. L’obiettivo dell’intero percorso è quello di tutelare lo strumento del riuso sociale attraverso tutte quelle esperienze concrete che ne hanno dimostrato la solidità e la sostenibilità nel tempo; Libera vuole, così, far crescere in modo esponenziale le storie di rigenerazione intorno ai beni confiscati, preservando lo strumento della confisca nel suo senso risarcitorio più profondo.



La storia del riutilizzo sociale dei beni confiscati è davvero rivoluzionaria, muove i suoi primi passi grazie alla lucidità e alla lungimiranza di Pio La Torre e poi, 13 anni più tardi, grazie a più di un milione di cittadini italiani che, aderendo alla campagna promossa da Libera, sostennero con la loro firma il disegno di legge sul riutilizzo sociale dei beni confiscati.

Dopo la legge Rognoni - La Torre del 1982, la Legge n. 109 del 1996 è diventata così un ulteriore spartiacque nella storia dell’antimafia istituzionale e sociale del nostro Paese. Oggi sono oltre mille le realtà sociali che in tutta Italia, ogni giorno, con coraggio e generosità, trasformano luoghi che erano il simbolo del dominio criminale e mafioso sul terri-

torio in luoghi in grado di raccontare una storia altra, un modello diverso di società, di comunità, di economia e di sviluppo.

L’indagine **“Raccontiamo il bene”**, che Libera ha lanciato nel gennaio 2023 attraverso la compilazione di un questionario on line, ha restituito anche elementi di sostenibilità economica e sociale della filiera della confisca e del riutilizzo: sul campione preso in esame si contano oltre 9.000 persone che, ogni anno, entrano nei beni confiscati e prendono parte al loro riutilizzo. Luoghi

parlanti, dall'inestimabile valore educativo e pedagogico. Raccontare di beni confiscati e restituiti alla collettività significa infatti attraversare in maniera trasversale l'intero vocabolario della cultura antimafia: dalla memoria delle vittime innocenti alla giustizia sociale, dalla cooperazione all'economia sociale e al lavoro, dalla cura per l'ambiente ai nuovi modelli di sviluppo sostenibile.

E tuttavia, nonostante l'indiscusso valore di tutto questo, divenuto esempio all'estero ed osservato con attenzione come spunto dal legislatore europeo, oggi cogliamo preoccupanti segnali che vanno in una direzione opposta. Sono segnali di un cambiamento di paradigma che, da più parti, mette in discussione queste conquiste anche attraverso una narrazione tossica e distorta, che, a nostro avviso, non coglie la realtà delle cose. Un approccio sempre più privatistico al tema del riutilizzo dei beni confiscati, l'introduzione sempre più frequente nel dibattito pubblico del tema della vendita e della rimodulazione delle misure di prevenzione, la banalizzazione delle criticità che affliggono la materia e la brutta abitudine a piegare i numeri ai propri fini. Messaggi che convergono su una lettura superficiale e ingiusta, a partire dalla quale si getta un discredito generalizzato su uno strumento che, invece, ha consentito una vera e propria rivoluzione.

Noi crediamo, invece, che in questi anni sia stato compiuto un lavoro straordinario, di cui andare fieri e orgogliosi, che ha visto impegnati, ciascuno per la propria parte e con le proprie responsabilità e competenze, Magistratura e Forze Armate e di Polizia, Associazioni, Cooperative, Sindacati, realtà legate alla Chiesa, Istituzioni ed Enti locali, che sono riusciti a trasformare questi beni da beni esclusivi a beni di comunità: scuole, centri di aggregazione, esperienze produttive, luoghi di accoglienza e di cura, senza dimenticare le significative esperienze legate alle aziende confiscate e rimaste sul mercato grazie all'impegno delle cooperative di lavoro. Insomma, un enorme lavoro plurale che ha rafforzato il tessuto sociale e che tiene unite le relazioni di una comunità, facendo da modello anche sul piano europeo e internazionale.

È forse una delle conseguenze di quella tendenza alla "normalizzazione", più volte denunciata da Libera, che ha buttato fuori il tema della lotta alle mafie dall'agenda politica, riducendo mafie e corruzione a uno dei problemi marginali del Paese.

Per ribadire questa convinzione e per chiedere a gran voce che il tema del riutilizzo pubblico e sociale dei beni confiscati torni con forza nel dibattito pubblico e nell'agenda politica, Libera ha creduto necessario rafforzare ulte-

riormente il già costante confronto con le tante realtà sociali che gestiscono beni confiscati, dal nord al sud del Paese. Un percorso condiviso e partecipato, che ha fotografato un pezzo d'Italia che resiste e combatte, che ogni giorno si impegna per liberare i propri territori dalla presenza criminale e mafiosa, per dare nuove opportunità di vita alle persone.

1. I NOSTRI IMPEGNI PER IL RIUTILIZZO SOCIALE DEI BENI CONFISCATI ALLE MAFIE E AI CORROTTI

L'esperienza di questi anni - quella dei successi come quella dei fallimenti - ci insegna che, quando parliamo di esperienze di riutilizzo pubblico e sociale di beni confiscati alle mafie, la percezione del valore positivo e del tratto rivoluzionario a esse connaturato deve essere costantemente rinnovata nel tempo. Dopo la spinta iniziale di entusiasmo e di motivazione, infatti, ci sono dei contesti in cui nell'opinione pubblica si abbassa il livello di attenzione e di consapevolezza rispetto a quel valore.

Ecco perché continuare a raccontare queste storie di resistenza e riscatto, moltiplicandone la conoscenza, è un'urgenza pressante. Ognuna delle nostre realtà, piccola o grande che sia, ha il diritto ad avere una voce e poterla rendere pubblica. Occorre, in sostanza, rilanciare la nostra capacità narrativa e comunicativa, acquisendo e rinnovando strumenti di comunicazione e di promozione che, lungi dal presentare un "prodotto", ne raccontino la storia, il valore, la dimensione etica e quella capacità generativa e rigenerativa che è insita nelle pratiche di riutilizzo sociale.

Accanto al rinnovo dell'impegno come soggetti gestori e come società civile organizzata, è necessario aprirsi al contesto territoriale di riferimento, conoscerlo a fondo, trasformare i beni confiscati in luoghi di conoscenza, di approfondimento e di incontro e tenere un collegamento diretto e costante con le agenzie educative del territorio.

Al tempo stesso, dobbiamo progettare azioni culturali che siano in grado di restituire l'impatto generativo del riutilizzo, che possano raccontare i servizi di welfare sussidiario che sono implementati, che trasformino la lotta contro le mafie in movimento culturale attivo.

In quest'ottica, diventa ancora una volta essenziale la capacità di costruire narrazioni che colgano questo elemento di cambiamento e di riscatto, attivando un lavoro educativo e culturale che trovi nel mondo della scuola un interlocutore privilegiato.

2. IL SISTEMA PAESE: TRACCIARE UNA STRADA CONGIUNTA PER LA GESTIONE DI BENI E AZIENDE CONFISCATE

Sentiamo il pericolo di un lento ma inesorabile tentativo di cambio di paradigma, che sembra mettere in discussione non solo il meccanismo del riutilizzo pubblico e sociale dei beni confiscati ma, per molti versi, l'intero sistema delle misure di prevenzione introdotto dalla legge Rognoni - La Torre. E ciò avviene nonostante i numerosi e autorevoli richiami istituzionali che, negli ultimi tempi, hanno invocato invece una rinnovata attenzione sul tema. Vale per la Corte dei Conti, che in una recente Deliberazione del 2 maggio 2023 ha sottolineato come *“la restituzione alla società civile dei beni sottratti alla criminalità è parte, tutti gli effetti, dell'attività antimafia”*, insistendo più avanti sulla necessità di valorizzare e potenziare una visione sistemica su attività definite *“essenziali per un efficace contrasto alle mafie”*.

La stessa Corte Costituzionale, del resto, nel 2012 si era espressa sul tema in termini molto chiari: *“la restituzione alle collettività territoriali - le quali sopportano il costo più alto dell'emergenza mafiosa - delle risorse economiche acquisite illecitamente dalle organizzazioni criminali rappresenta (...) uno strumento fondamentale per contrastarne l'attività, mirando ad indebolire il radicamento sociale di tali organizzazioni e a favorire un più ampio e diffuso consenso dell'opinione pubblica all'intervento repressivo dello Stato per il ripristino della legalità”* (sentenza 34/2012).

Il dialogo con i soggetti gestori e la nostra esperienza di accompagnamento ci consentono di ribadire con forza l'efficacia dello strumento di assegnazione in comodato d'uso gratuito dei beni sin dalla fase di sequestro, attraverso assegnazioni provvisorie immaginate e agite in necessario raccordo con la successiva fase di destinazione finale. È questo il primo esercizio di amministrazione condivisa che possiamo osservare. Si tratta di uno strumento importante messo a disposizione dalla normativa, la cui finalità dichiarata è quella di evitare la degradazione dei beni durante l'iter giudiziario e amministrativo, spesso ancora molto lungo.

Nella filiera della confisca e della destinazione, il ruolo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) è naturalmente fondamentale. Fin dal 2006, tutta la rete associativa con Libera ha ribadito l'importanza di un attore pubblico che potesse tenere le fila di questo importante processo, per evitare una frammentazione che avrebbe messo a rischio la tenuta delle destinazioni sociali. Per questo, a distanza di 17 anni, il nostro ruolo di società civile deve sostenere l'Agenzia e richiederne un rafforzamento più che necessario. Un'azione ancora più efficace dell'ANBSC consentirebbe, infatti, di superare alcune

delle principali criticità che ancora si registrano. L'esperienza del primo bando per l'assegnazione diretta dei beni confiscati al Terzo Settore da parte di ANB-SC - che recentemente è giunta alla sua fase conclusiva, dopo tre anni di istruttorie - ha dimostrato l'efficacia di questo strumento, concepito per accelerare il percorso di riutilizzo. Occorre insistere su questa strada, stimolando delle soluzioni territoriali più immediate per l'assegnazione vera e propria.

Se si vuole dare piena attuazione al dettato normativo, tutelandone e valorizzandone ulteriormente lo spirito originario, la vendita dei beni confiscati non può che rimanere un'ipotesi assolutamente residuale. Su questo punto si è alimentato in questi anni un racconto distorto e falso, che si è guardato bene dal ricordare come, per quei beni il cui riutilizzo per finalità pubbliche e sociali non fosse possibile, quella della vendita era una possibilità già prevista dalla Legge 109/1996. A essa, però, si poteva ricorrere solo come *extrema ratio* e non come una scorciatoia per evitare le criticità che si riscontrano nella destinazione e assegnazione dei beni. La legge, inoltre, individuava precise categorie di enti che avrebbero potuto partecipare all'acquisto per la gestione del bene, ancora una volta a tutela di un bene pubblico dal valore risarcitorio per l'intera comunità.

A tutto questo si aggiungono le preoccupazioni scaturite da quella che appare, soprattutto negli ultimi anni, come una vera e propria tendenza alla privatizzazione dei beni confiscati quale soluzione alle difficoltà di riutilizzo. Si tratta di un vero e proprio tradimento dello spirito della legge. Il ruolo dei privati può e deve essere importante, ma va a tutti i costi garantito e tutelato il principio cardine della legislazione di settore, che non può che passare attraverso il protagonismo del Terzo settore e la garanzia di un reale e concreto riutilizzo pubblico e sociale.

Il riuso sociale dei beni confiscati. Un piccolo gesto per la ricostruzione di una comunità di persone

L'aggressione da parte dello Stato dei patrimoni frutto di azioni criminali è premessa fondamentale per l'efficacia di ogni strategia di contrasto a tutte le forme di criminalità organizzata.

Non sempre è stato così. Questo obiettivo è stato raggiunto attraverso tre passaggi:

1. la vera aggressione ai patrimoni mafiosi è stata decisa nel 1982, quando lo Stato con la Legge Rognoni-La Torre ha introdotto nel codice penale l'*art. 416 bis* che disciplina la fattispecie del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso;

2. la Legge integrando il novero delle misure di prevenzione, ha previsto altresì il sequestro e la confisca dei beni di provenienza illecita;

3. nel 1996 con la Legge n.109, lo Stato consente finalmente il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alle mafie.

Oggi tutte le norme riguardanti l'uso sociale dei beni confiscati sono contenute nel Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche (Codice delle leggi Antimafia e della misura di prevenzione). Il Sole 24 Ore ha fatto notare che con il Disegno di Legge "Sicurezza", approvato dalla Camera e attualmente in discussione al Senato, giungono a quota 50 gli interventi legislativi su uno o più dei complessivi 138 articoli del Codice antimafia (le ultime innovazioni introdotte riguardano due punti: fare emergere gli eventuali abusi edilizi fin dalla relazione iniziale dell'amministratore giudiziario; procedere alla cancellazione delle imprese inattive entro 60 giorni dal sequestro). Questa continua "*novellazione*" dice senz'altro della estrema complessità del tema, a causa dei tantissimi risvolti di natura giuridica, procedurale, amministrativa. Proprio questa complessità, d'altro canto, esigerebbe una *governance* centrale più orientata verso le politiche di sviluppo e quindi più vicina ai territori in termini di accompagnamento ai processi locali di destinazione del bene.

Non basta affermare il modello della concertazione "multilivello" quando, nonostante i tavoli provinciali e le conferenze dei servizi, oltre il 30% dei Comuni non ottempera l'obbligo di pubblicizzare i beni destinati al loro patrimo-

nio; non basta fermarsi alla logica dei “Protocolli” e della messa a disposizione di *format* degli atti amministrativi necessari per avviare i processi di assegnazione dei beni alla società civile.

Non basta destinare i beni al patrimonio dei Comuni, quando i Comuni non dispongono delle risorse finanziarie necessarie per ripristinarli strutturalmente e finanziare i progetti di gestione, essendo loro preclusa la possibilità di utilizzare almeno una parte delle ingenti risorse (si parla di oltre due miliardi di euro) sequestrate e confiscate che alimentano il Fondo Unico per la Giustizia (FUG).

Non basta, da ultimo, l'accordo tra l'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati e il Ministero dell'Agricoltura, quando, con riferimento ai terreni confiscati e non optati dai Comuni nei cui territori ricadono, rischia di eludere il principio fondamentale del riuso sociale sancito dal Codice antimafia. Sarebbe stato sufficiente far riferimento alle imprese agricole sociali, perché i dubbi legittimi avanzati dal Forum del Terzo Settore fossero fugati. Semplici soluzioni, ignorate probabilmente a causa di una politica troppo frettolosamente ripiegata su logiche neo-collateraliste.

Permane ancora, poi, il problema della puntuale conoscenza del fenomeno. La stessa Agenzia Nazionale riconosce che esiste un “gap conoscitivo” circa la vera e puntuale dimensione quantitativa e qualitativa dei beni confiscati. Un gap dovuto alla molteplicità delle banche dati esistenti. L'ultima relazione annuale accenna ad una piattaforma telematica (Copernico) che, in sostituzione dei precedenti sistemi gestionali, dovrebbe contenere tutte le informazioni sui beni sequestrati e confiscati, necessarie non solo ai vari processi operativi dell'Agenzia, ma anche ad una maggiore consapevolezza collettiva”.

C'è, infine, il problema della mancanza di raccordo tra gli interventi infrastrutturali sul bene e le possibili attività di gestione dello stesso, che in astratto potrebbero aver bisogno di piani di recupero diversamente impostati. Solo questo raccordo ridurrebbe i rischi di interventi strutturali non coerenti con i successivi programmi di gestione. Tanti sono gli immobili ripristinati in questi anni con i fondi comunitari e successivamente abbandonati, perché è mancata la successiva fase gestionale attraverso l'assegnazione del bene ai soggetti del Terzo Settore.

Quasi tutte le Regioni dispongono di una propria Legge sulla promozione della legalità e sulla valorizzazione dei beni confiscati. Gli atti normativi regionali giustamente intervengono a colmare i gap informativi, di assistenza tecnica, di sostegno finanziario, senza tuttavia porsi il problema appena accennato. Solo assicurando il necessario raccordo tra i progetti di ristrutturazione e quelli

di gestione, si possono ridurre i rischi di interventi strutturali non coerenti con i programmi di gestione. L'esperienza pugliese di "*Libera il bene*" ha dimostrato come il suddetto raccordo sia condizione indispensabile per un efficace uso dei beni.

Quelle fin qui evocate sono solo alcune delle criticità che pregiudicano l'obiettivo dell'uso efficace dei beni sottratti alla criminalità organizzata. Per tentare di superare queste criticità servirebbe un cambio di paradigma. Occorrerebbe abbandonare un *modus operandi* da "demanio" e adottare una logica "imprenditoriale". Ciò significa dotare la Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati di ulteriori competenze sia sul fronte dell'accompagnamento ai Comuni che su quello economico-finanziario grazie alla possibilità di attingere almeno una parte delle risorse finanziarie del FUG (Fondo Unico di Giustizia), che, ricordiamolo, è un fondo alimentato da risorse finanziarie sequestrate e confiscate.

Una riforma della governance nel senso indicato avrebbe, tra gli altri, l'effetto di considerare il Terzo settore, che in questo ambito sperimenta quotidianamente soluzioni e valori di comunità, spingendosi a svolgere una funzione di supplenza delle Istituzioni, protagonista e non semplicemente comparsa nelle politiche di valorizzazione dei beni confiscati. Una regia nazionale, forse, faciliterebbe meglio l'attivazione degli strumenti della co-programmazione e della co-progettazione, previsti dal Codice del Terzo Settore.

Riconoscere il ruolo importante del Terzo settore non significa, tuttavia, negare alcuni evidenti limiti che caratterizzano spesso il suo *modus operandi*. Due su tutti. Innanzitutto, il limite dell'autoreferenzialità: il bene gestito è un bene della comunità, non è un bene del soggetto gestore. Il bene gestito, attraverso attività di animazione territoriale, dovrebbe aprirsi di più alle persone, consentendo loro di *vivere il bene*. Il secondo limite: la scarsa continuità e sostenibilità nel tempo delle attività di gestione. Solo un approccio di *imprenditorialità sociale* potrebbe evitare una gestione del bene estemporanea e fragile.

In una epoca di scarsa partecipazione alla cosa pubblica, il riuso sociale dei beni sottratti alle mafie potrebbe, se affrontato con modalità operative efficaci, rappresentare un piccolo ma significativo contributo alla ritessitura dei legami sociali indispensabili alla (ri)costruzione di una comunità di persone.

Appendice normativa

Testo in vigore dal: 24-3-1996

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge: LEGGE 7 marzo 1996, n. 109

Art. 1

1. Il comma 3 dell'articolo 2-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“3. L'amministratore è scelto tra gli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto nonché tra persone che, pur non munite delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati. Quando oggetto del sequestro sono beni costituiti in azienda, l'amministratore può essere scelto anche tra soggetti che hanno svolto o svolgono funzioni di commissario per l'amministrazione delle grandi imprese in crisi ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni”.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

- La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca: “Disposizioni contro la mafia”.*
- La legge 23 luglio 1991, n. 223, reca: “Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità euro-*

pea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro".
- Il D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, reca: "Disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575".

Nota all'art. 1:

- Il testo dell'art. 2-sexies della citata legge n. 575/1965, e successive modificazioni, così come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 2-sexies. - 1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore. Qualora il provvedimento sia emanato nel corso dell'istruzione per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale, la nomina del giudice delegato alla procedura e dell'amministratore è disposta dal presidente del tribunale. L'amministratore ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni.
2. Il giudice delegato può adottare nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia i provvedimenti indicati nell'art. 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando ricorrano le condizioni ivi previste. Egli può altresì autorizzare l'amministratore a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite.
3. L'amministratore è scelto tra gli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto nonché tra persone che, pur non munite delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza, nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati. Quando oggetto del sequestro sono beni costituiti in azienda, l'amministratore può essere scelto anche tra soggetti che hanno svolto o svolgono funzioni di commissario per l'amministrazione delle grandi imprese in crisi ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni.
4. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione".

Art. 2

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

"5-bis. La disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e di collocamento in mobilità prevista dal presente articolo per le ipo-

tesi di sottoposizione di imprese a procedure concorsuali si applica, fino a concorrenza massima di lire dieci miliardi annui, previo parere motivato del prefetto fondato su ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. A tale fine l'amministratore dei beni nominato ai sensi dell'articolo 2-sexies della citata legge n. 575 del 1965 esercita le facoltà attribuite dal presente articolo al curatore, al liquidatore e al commissario nominati in relazione alle procedure concorsuali».

Nota all'art. 2:

- Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 223/1991, e successive modificazioni, così come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 3 (Intervento straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali). - 1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito ai lavoratori sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento. Il trattamento viene concesso, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario per un periodo non superiore a dodici mesi.

2. Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1, quando sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti, il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione, approvata dal giudice delegato o dall'autorità che esercita il controllo, sulle prospettive di cessione dell'azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione sull'occupazione aziendale.

3. Quando non sia possibile la continuazione dell'attività, anche tramite cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possano essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà di collocare in mobilità, ai sensi dell'articolo 4 ovvero dell'articolo

24, i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all'articolo 4, comma 6, è ridotto a trenta giorni. Il contributo a carico dell'impresa previsto dall'articolo 5, comma 4, non è dovuto.

4. L'imprenditore che, a titolo di affitto, abbia assunto la gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate alle procedure di cui al comma 1, può esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime. Una volta esaurite le procedure previste dalle norme vigenti per la definitiva determinazione del prezzo di vendita dell'azienda, l'autorità che ad essa proceda provvede a comunicare entro dieci giorni il prezzo così stabilito all'imprenditore cui sia riconosciuto il diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.

4-bis. Le disposizioni in materia di mobilità ed il trattamento relativo si applicano anche al personale il cui rapporto sia disciplinato dal R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, e successive estensioni, modificazioni e integrazioni, che sia stato licenziato da imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella dei dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio del trattamento di mobilità.

4-ter. Ferma restando la previsione dell'art. 4 della legge 12 luglio 1988, n. 270, e limitatamente ai lavoratori licenziati successivamente al 1 agosto 1993, nei casi di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di procedure di liquidazione, le norme in materia di mobilità e del relativo trattamento trovano applicazione anche nei confronti delle aziende di trasporto pubblico che hanno alle proprie dipendenze personale iscritto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella del periodo precedente l'inizio del trattamento di mobilità.

5. Sono abrogati l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni, e l'art. 2 del D.L. 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni.

5-bis. La disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e di collocamento in mobilità prevista dal presente articolo per le ipotesi di sottoposizione di imprese a procedure concorsuali si applica, fino a concorrenza massima di lire dieci miliardi annui, previo parere motivato del prefetto fondato su ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. A tale fine l'amministratore dei beni nominato ai sensi dell'articolo 2-sexies della citata legge n. 575 del 1965 esercita le facoltà

attribuite dal presente articolo al curatore, al liquidatore e al commissario nominati in relazione alle procedure concorsuali».

Art. 3

1. L'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, è abrogato.

2. Dopo l'articolo 2-octies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

"Art. 2-nonies. -

1. I beni confiscati sono devoluti allo Stato. Il provvedimento definitivo di confisca è comunicato, dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all'ufficio del territorio del Ministero delle finanze che ha sede nella provincia ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata, nonché al prefetto e al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

2. Dopo la confisca, l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies svolge le proprie funzioni sotto il controllo del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. Nel caso in cui risulti la competenza di più uffici del territorio, il controllo è esercitato dall'ufficio designato dal Ministro delle finanze. L'amministratore può essere revocato in ogni tempo, ai sensi dell'articolo 2-septies, sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione, o sino a quando sia data attuazione al provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies.

3. L'amministratore gestisce i beni ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, nonché, in quanto applicabili, ai sensi dell'articolo 2-octies della presente legge e ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, 27 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1990. Al rimborso ed all'anticipazione delle spese, nonché alla liquidazione dei compensi che non trovino copertura nelle risorse della gestione, provvede il dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, secondo le attribuzioni di natura contabile previste dall'articolo 42, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. A tal fine il dirigente dell'ufficio del territorio del Ministero delle finanze può avvalersi di apposite aperture di credito disposte, a proprio favore, sui fondi dello specifico capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, salva, in ogni caso, l'applicazione della normativa di contabilità generale dello Stato e del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Art. 2-decies. -

1. La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali confiscati è effettuata con provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze, su proposta non vincolante del dirigente del competente ufficio del

territorio, sulla base della stima del valore dei beni effettuata dal medesimo ufficio, acquisiti i pareri del prefetto e del sindaco del comune interessato e sentito l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies.

2. La proposta di cui al comma 1 è formulata entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2-nonies. Il provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze è emanato entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta.

3. Anche prima dell'emanazione del provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile.

Art. 2-undecies.-

1. L'amministratore di cui all'articolo 2-sexies versa all'ufficio del registro:
a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati;

b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei titoli. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio dal territorio del Ministero delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene da parte dell'amministratore;

c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti dal competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, avvalendosi anche degli organi di polizia, il debitore risulti insolubile, il credito è annullato con provvedimento del dirigente dell'ufficio del territorio del Ministero delle finanze.

2. I beni immobili sono:

a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile;

b) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, per finalità istituzionali o sociali. Il comune può amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Se entro un anno dal trasferimento il comune non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi;

c) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per

il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l'immobile.

3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati:
a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, previa valutazione del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;
b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte del Ministero delle finanze;

c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico, con le medesime modalità di cui alla lettera b).

4. Alle operazioni di cui al comma 3 provvede il dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, che può affidarle all'amministratore di cui all'articolo 2-sexies, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2-nonies, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies.

5. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 3 sono versati all'ufficio del registro.

6. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali l'Amministrazione delle finanze procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti due miliardi di lire nel caso di licitazione privata e un miliardo di lire nel caso di trattativa privata. I contratti per i quali non è richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati, dal

dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, sentito il direttore centrale del demanio del medesimo Ministero.

7. I provvedimenti emanati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-decies e dei commi 2 e 3 del presente articolo sono immediatamente esecutivi.

8. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.

Art. 2-duodecies. -

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e per un periodo di tre anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1995, le somme versate all'ufficio del registro ai sensi dei commi 1 e 5 dell'articolo 2-undecies affluiscono in un fondo, istituito presso la prefettura competente, per l'erogazione, nei limiti delle disponibilità, di contributi destinati al finanziamento, anche parziale, di progetti relativi alla gestione a fini istituzionali, sociali o di interesse pubblico degli immobili confiscati, nonché relativi a specifiche attività di:

- a) risanamento di quartieri urbani degradati;
- b) prevenzione e recupero di condizioni di disagio e di emarginazione;
- c) intervento nelle scuole per corsi di educazione alla legalità;
- d) promozione di cultura imprenditoriale e di attività imprenditoriale per giovani disoccupati.

2. Possono presentare i progetti e relative richieste di contributo di cui al comma 1:

- a) i comuni ove sono siti gli immobili;
- b) le comunità, gli enti, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le comunità terapeutiche e i centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e le associazioni sociali che dimostrino di aver svolto attività propria nei due anni precedenti la richiesta.

3. Il prefetto, sentiti i sindaci dei comuni interessati e l'assessore regionale competente, previo parere di apposito comitato tecnico-finanziario, dispone sulle richieste di contributi di cui ai commi 1 e 2 con provvedimento motivato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari sulle modalità di gestione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, dell'interno e della difesa, sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e

dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente i dati suddetti.

5. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato.

6. Le disposizioni di cui agli articoli 2-nonies, 2-decies, 2-undecies e al presente articolo si applicano anche ai beni per i quali non siano state esaurite le procedure di liquidazione o non sia stato emanato il provvedimento di cui al comma 1 del citato articolo 2-decies”.

3. I decreti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dal comma 2 del presente articolo, sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Note all'art. 3:

- Per l'argomento del citato D.L. n. 230/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 282/1989, si veda in nota al titolo.

- Per l'argomento della citata legge n. 575/1965 si veda in nota al titolo.

Art. 4

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 marzo 1996

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO



DIRETTIVA (UE) 2024/1260 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 aprile 2024

riguardante il recupero e la confisca dei beni

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, l'articolo 83, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 87, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La valutazione 2021, a cura di Europol, della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità (SOCTA) ha evidenziato la crescente minaccia della criminalità organizzata e dell'infiltrazione criminale. Alimentata dagli ingenti introiti generati dalla criminalità organizzata, pari almeno a 139 miliardi di euro ogni anno e sempre più spesso riciclati attraverso un sistema finanziario parallelo sotterraneo, la disponibilità di proventi di attività criminali rappresenta una minaccia significativa per l'integrità dell'economia e della società, che erode lo Stato di diritto e i diritti fondamentali. Stando alla comunicazione della Commissione del 14 aprile 2021 sulla strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025, tale strategia è diretta ad affrontare i problemi posti dalla criminalità organizzata promuovendo la cooperazione e lo scambio di informazioni a livello transfrontaliero, sostenendo l'efficacia delle indagini contro le reti criminali, eliminando i proventi delle attività criminali e adeguando i servizi di contrasto e le autorità giudiziarie all'era digitale.
- (2) Il motore principale delle organizzazioni criminali che operano a livello transfrontaliero, comprese le reti criminali ad alto rischio, è il profitto economico. Al fine di affrontare le gravi minacce poste dalla criminalità organizzata, è importante che le autorità competenti siano dotate, pertanto, di maggiore capacità operativa e dei mezzi necessari per reperire e identificare, congelare, confiscare e gestire in modo efficace i beni strumentali e i proventi di reato o i beni derivanti da attività criminali.
- (3) Le organizzazioni criminali generalmente reinvestono parte dei profitti derivanti da attività criminali per creare una base finanziaria che consenta loro di proseguire tali attività. Inoltre, le organizzazioni criminali ricorrono spesso alla violenza, alle minacce, all'intimidazione o alla corruzione, per acquisire il controllo di imprese, ottenere concessioni e autorizzazioni, aggiudicarsi appalti o sovvenzioni, realizzare profitti o vantaggi illeciti o infiltrarsi in infrastrutture chiave come i centri logistici. Pertanto tali organizzazioni incidono negativamente sulla libertà di concorrenza e influenzano le decisioni delle autorità pubbliche, minacciando lo Stato di diritto e la democrazia. Le organizzazioni criminali sono diventate operatori economici di portata mondiale con obiettivi imprenditoriali. Privare i criminali dei profitti illeciti è essenziale per smantellare le loro attività e impedire loro di infiltrarsi nelle economie legali.
- (4) La criminalità economica e finanziaria, in particolare la criminalità organizzata, è spesso commessa mediante persone giuridiche e i reati inclusi nell'ambito di applicazione della presente direttiva possono essere commessi nell'interesse o a beneficio di tali persone giuridiche. Pertanto, i provvedimenti di congelamento e di confisca possono essere emessi anche nei confronti di persone giuridiche conformemente al diritto nazionale.

⁽¹⁾ GU C 100 del 16.3.2023, pag. 105.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 aprile 2024.



***NEL CUORE DELLA NOSTRA TERRA COLTIVIAMO LA DIGNITÀ
DELLE PERSONE***

Semi di Vita - Un Progetto di Rinascita

Introduzione

Nata nel 2014, la cooperativa sociale Semi di Vita ha da subito dimostrato una forte vocazione per l'agricoltura sociale e l'inclusione sociale. Partendo dalla gestione di un piccolo appezzamento di terreno a Bari, la cooperativa è cresciuta costantemente, arrivando a gestire oggi 28 ettari di terreni confiscati alla mafia a Valenzano. Questo percorso di crescita è stato caratterizzato da un impegno costante nel promuovere l'agricoltura biologica, l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e la valorizzazione del territorio.

Dalla Terra alla Comunità: Un Progetto di Rinascita

- **Le origini:** Nel 2011, Angelo Santoro, futuro presidente della cooperativa, inizia a coltivare un piccolo orto sociale con persone disabili. Questa esperienza pionieristica getta le basi per la nascita di Semi di Vita.
- **La crescita:** Nel 2014, la cooperativa acquisisce la gestione di un terreno di 2 ettari a Bari, dando il via a una serie di progetti innovativi.
- **La Fattoria dei Primi:** Nel 2019, la cooperativa vince il bando per la gestione di 26 ettari di terreni confiscati a Valenzano, dando vita alla "Fattoria dei Primi". Questo rappresenta un punto di svolta, permettendo alla cooperativa di ampliare notevolmente le proprie attività e il suo impatto sociale. Nel 2023

si aggiunge 1 ettaro di terra, 800 metri quadri di deposito confiscati, di cui questi ultimi in collaborazione con altre realtà locali e regionali. Un traguardo particolarmente significativo è stata l'apertura del punto vendita aziendale di 120 metri quadri, certificato bio. Questo spazio, non previsto nel progetto iniziale, è diventato un vero e proprio centro di divulgazione culturale. Oltre alla vendita dei nostri prodotti, organizziamo incontri, laboratori e degustazioni per sensibilizzare la comunità sui temi dell'agricoltura sociale, della legalità e del riutilizzo dei beni confiscati. Il punto vendita è un luogo di incontro e di scambio, dove raccontiamo la nostra storia e promuoviamo un modello di consumo consapevole e sostenibile.

- **La Cardoncelleria Fornelli:** In collaborazione con l'Istituto Penale per Minorenni "N. Fornelli" di Bari, viene realizzata una serra per la produzione di funghi e un laboratorio di essiccazione e confezionamento, offrendo opportunità formative e lavorative ai giovani detenuti. Il percorso di riabilitazione e formazione intrapreso dai giovani detenuti presso la Cardoncelleria Fornelli non si esaurisce tra le mura dell'istituto. I ragazzi, acquisite le competenze necessarie, hanno l'opportunità di mettere in pratica quanto appreso sui terreni della Fattoria dei Primi a Valenzano. Questo passaggio rappresenta un elemento cruciale del nostro progetto: trasformare una "manodopera" potenzialmente attratta dalla criminalità organizzata in una risorsa preziosa per la comunità. Attraverso il lavoro agricolo, questi giovani non solo costruiscono un futuro per sé stessi, ma contribuiscono attivamente a risanare il tessuto sociale, dimostrando che la terra può essere un potente strumento di riscatto e di cambiamento.

Un Impatto Sociale Concreto

• Inclusione sociale:

- **Inserimento lavorativo:** 12 giovani, tra cui 3 disabili e 6 ex detenuti, hanno trovato un'occupazione stabile grazie ai progetti della cooperativa.
- **Percorsi di formazione:** Collaborazioni con scuole e istituti di formazione per offrire opportunità di apprendimento e crescita professionale.

• Sviluppo locale:

- **Rigenerazione urbana:** La bonifica e la valorizzazione dei terreni confiscati hanno contribuito a riqualificare un'area degradata e a creare un nuovo punto di riferimento per la comunità.

- **Sostegno all'economia locale:** La vendita diretta dei prodotti ha favorito l'economia locale e ha creato nuove opportunità di lavoro.

• **Educazione alla sostenibilità:**

- **Progetti educativi:** La cooperativa ha organizzato numerosi laboratori e attività didattiche nelle scuole, promuovendo l'agricoltura biologica e il rispetto dell'ambiente.
- **Consumo consapevole:** La vendita diretta dei prodotti ha favorito un consumo più consapevole e sostenibile.

Numero persone coinvolte dalla presa in gestione dei terreni confiscati


PERSONE COINVOLTE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTALE
Studenti	100				1.350	420	1.870
Volontari occasionali	400			20	60	180	660
Stage e formazione		20	15	15	15	15	80
Partecipanti eventi				160	60	900	1.120
Scout		50	100	160	190	250	750
TOTALE	500	70	115	355	1.675	1.765	4.480

Numero componenti cooperativa sociale dall'avvio delle attività sui terreni confiscati

COMPONENTI COOPERATIVA	2021	2022	2023	2024
A Soci lavoratori	5	4	4	6
B Non soci lavoratori	10	4	5	7
<i>DI CUI</i> Lavoratori svantaggiati	8	6	4	6
C Tirocini formativi		1	1	6
D Volontari sistematici	2	2	2	3
Totale (A+B+C+D)	17	11	12	22

Sostenibilità Ambientale e Innovazione

- **Agricoltura biologica certificata:** Tutte le produzioni della cooperativa sono certificate biologiche, garantendo il rispetto dell'ambiente e la salubrità dei prodotti.
- **Innovazione sociale:** La cooperativa ha sperimentato nuove pratiche agricole e ha collaborato con università e centri di ricerca per promuovere l'innovazione nel settore dell'agricoltura sociale.
- **Economia circolare:** La cooperativa ha adottato pratiche di economia circolare, riducendo al minimo gli sprechi e valorizzando tutte le risorse disponibili.



Collaborazioni e Reti

Nel corso degli anni, abbiamo intessuto una fitta rete di collaborazioni con enti pubblici, organizzazioni del Terzo settore e aziende private. Queste partnership strategiche ci hanno permesso di ampliare il nostro impatto sociale, di sviluppare progetti innovativi e di promuovere un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo. Solo attraverso la collaborazione e la condivisione di risorse e competenze è possibile costruire un futuro migliore per la nostra comunità. La nostra forza risiede nella capacità di costruire ponti e creare sinergie.

Enti Pubblici:

- Comune di Bari
- Comune di Valenzano
- Istituto Penale per Minorenni "N. Fornelli" di Bari
- Ministero della Giustizia
- CSM di Bari (Centro di Salute Mentale)
- USSM di Bari (Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni)
- UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna)
- Istituto Elena di Savoia (scuola)
- Istituto Gorjux (scuola)
- Istituto Lenoci (scuola)
- IC Capozzi Galilei – Comune di Valenzano (scuola)
- Scuola media statale DE MARINIS
- Dipartimento di Agraria e Facoltà di medicina veterinaria UNIBA

Enti Privati e Associazioni:

- CSV San Nicola ETS
- Agribio scuola Villa dei cedri
- Forum Regionale dell'Agricoltura sociale
- Cooperativa sociale Occupazione e solidarietà (Comunità Chiccolino)
- M.A.S.C.I. - Valenzano

- ARCIPELAGO Aps di Valenzano
- Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie
- Agesci scout Regione Puglia
- Leader ente di formazione
- Caritas Diocesana dell’Arcidiocesi Bari – Bitonto
- Banca Intesa SanPaolo S.p.a.
- Plantbee
- Coop Alleanza 3.0
- Save the Children
- Arci di Valenzano
- Legambiente Puglia
- Confcooperative Puglia
- EY careers
- KPMG Italy

Conclusioni e Prospettive Future

Il futuro di Semi di Vita si delinea come un naturale e ambizioso sviluppo del percorso intrapreso, con l'hub culturale e gastronomico che diventerà il cuore pulsante delle nostre attività. Immaginiamo un luogo che vada oltre la semplice azienda



agricola, un vero e proprio polo di attrazione per la comunità. L'hub diventerà uno spazio di incontro e di scambio, dove le tradizioni locali si fonderanno con l'innovazione sociale e la cultura della legalità. Sarà un luogo dove si potranno riscoprire i sapori autentici della nostra terra, partecipare a laboratori di cucina, assistere a mostre d'arte e spettacoli teatrali, e riflettere sui temi della giustizia sociale e della memoria.

L'hub diventerà anche un laboratorio di idee, un luogo dove si sperimenteranno nuove pratiche agricole e si svilupperanno progetti di ricerca nel campo dell'agricoltura sociale e dell'economia circolare. In collaborazione con università e centri di ricerca, potenzieremo un modello di sviluppo sostenibile e replicabile, capace di generare valore per il territorio e di rispondere alle sfide del futuro.

Ma soprattutto, l'hub sarà un presidio di legalità, un luogo dove si onorerà la



memoria delle vittime delle mafie e si promuoverà la cultura della cittadinanza attiva. I terreni confiscati, trasformati in un simbolo di rinascita, diventeranno un luogo di incontro per testimoni, familiari delle vittime e rappresentanti delle istituzioni, per sensibilizzare la comunità sui temi della giustizia e della legalità.

L'hub diventerà anche un centro di formazione e di inserimento lavorativo, offrendo opportunità di crescita professionale a giovani, disabili e persone svantaggiate. In collaborazione con aziende del territorio, svilupperemo percorsi di apprendistato e tirocini, creando nuove opportunità di lavoro e di sviluppo economico.

La nostra azienda agricola continuerà a investire nell'agricoltura biologica, adottando pratiche innovative per ridurre l'impatto ambientale e aumentare

la resilienza ai cambiamenti climatici. Svilupperemo nuove filiere produttive per valorizzare le eccellenze del territorio e creare valore aggiunto, diventando un esempio di azienda agricola sostenibile e responsabile.

Per realizzare questa visione, continueremo a rafforzare le nostre collaborazioni con istituzioni, associazioni, aziende e fondazioni, creando una rete di sostenitori e volontari. Attraverso una comunicazione efficace e coinvolgente, promuoveremo le nostre attività e sensibilizzeremo la comunità, creando un forte senso di appartenenza al progetto.



In sintesi, immaginiamo un futuro in cui Semi di Vita diventa un punto di riferimento per la comunità, un modello di innovazione sociale e un presidio di legalità e memoria, un luogo dove la terra diventa strumento di riscatto e di cambiamento.

Glossario

ANBSC Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata

EASW European Awareness Scenario Workshop

EL Enti locali

ETS Enti del Terzo Settore

PA Pubblica Amministrazione

Credits



REGIONE PUGLIA

Pubblicazione realizzata con il sostegno della Regionale della Puglia
n. 28/2017 Legge sulla Partecipazione

Un ringraziamento particolare a S.E. il Prefetto di Bari Francesco Russo, Alba Laperchia e Cinzia Carrieri, Antonella Bellomo (già Prefetto di Bari), Marilisa Magistà (Regione Puglia), don Angelo Cassano (referente Libera Puglia), Angelo Santoro (presidente Semi di Vita), Nicla Genchi (operatrice sociale), Francesco Capone e Gennaro Gigli (progettisti sociali), tutte le associazioni partecipanti al processo:

Agebeo e amici di Vincenzo OdV

Associazione Giovani con Diabete Bari - Bat - Taranto Aps Ets

Fidas pugliese donatori di sangue OdV

Fratres provinciale Bari consiglio territoriale

Croce Rossa Italiana comitato di Valenzano OdV

Libera Puglia Aps

Effetto Terra Aps

Refugees Welcome Italia Ets

Semi di Vita - Società Cooperativa Sociale

associazione culturale Michele Fazio

Casa del Popolo - laboratorio di umanesimo socialista OdV

Arci comitato territoriale Bari Bat Aps

Mane' Impresa Sociale S.r.l.

C.A.P.S. - Centro di Aiuto Psicosociale – Società Cooperativa Sociale

AIAB Puglia Aps

Scodinzoliamo OdV

A cura del CSV San Nicola ETS, sotto la supervisione di Rosa Franco (presidente) e Alessandro Cobianchi (direttore) e la proficua collaborazione di Roberta Franco.

Centro di Servizio al Volontariato San Nicola ETS

Via Vitantonio di Cagno 30 – 70124 Bari

Tel: 080.5640817

e-mail: info@csvbari.com

pec: csvsn@pec.csvbari.com

Sportello Operativo Andria

Via Piave 79 - 76123 Andria

Tel: 0883.591751

e-mail: delegazionebarinord@csvbari.com

www.csvbari.com

Facebook: [@csvbari](https://www.facebook.com/@csvbari)

Instagram: [csv.san.nicola](https://www.instagram.com/csv.san.nicola)